

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 agosto 2008

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## UNIONE EUROPEA

### S O M M A R I O

#### REGOLAMENTI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----|
| Regolamento n. 604/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                | Pag. 3 |   |    |
| Regolamento n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Versione codificata). . . . . | » 5    | » | 5  |
| Regolamento n. 606/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, che modifica il regolamento n. 831/2002 recante attuazione del regolamento n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici . . . . .                                                                                                                                                                                       | » 18   | » | 18 |
| Regolamento n. 607/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante modifica del regolamento n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena. . . . .                                                                                                                                                                                                      | » 20   | » | 20 |
| Regolamento n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nell'ambito della campagna di commercializzazione 2008/2009 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | » 21   | » | 21 |
| Regolamento n. 609/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                              | » 23   | » | 23 |
| Regolamento n. 610/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                       | » 25   | » | 25 |
| Regolamento n. 611/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 900/2007 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | » 27   | » | 27 |
| Regolamento n. 612/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 1060/2007 . . . . .                                                                                                                                                                                                                                            | » 28   | » | 28 |
| Regolamento n. 613/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato . . . . .                                                                                                                                                                                                                               | » 29   | » | 29 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Regolamento n. 614/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, relativo al divieto di pesca del brosmio nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera del Regno Unito. ....</u>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Pag. 31</b> |
| <i>Pubblicati nel n. L 166 del 27 giugno 2008</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Regolamento n. 615/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. ....</u> | » 33 » 33      |
| <u>Regolamento n. 616/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. ....</u>                                                                                                                                                                                                                        | » 35 » 35      |
| <u>Regolamento n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile. ....</u>                                                                                                                                                                        | » 37 » 37      |
| <u>Regolamento n. 618/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell'ambito del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008. ....</u>                                                                                                                                                     | » 49 » 49      |
| <u>Regolamento n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari. ....</u>                                                                                                                                                                                                             | » 52 » 52      |
| <u>Regolamento n. 620/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante rettifica del regolamento (CE) n. 386/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. ....</u>                                                                                                                                                                                              | » 59 » 59      |
| <i>Pubblicati nel n. L 168 del 28 giugno 2008</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

## DIRETTIVE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Direttiva n. 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (Versione codificata). ....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pag. 63</b> |
| <u>Direttiva n. 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (Versione codificata). ....</u> | » 87 » 87      |
| <i>Pubblicate nel n. L 158 del 17 giugno 2008</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Direttiva n. 2008/64/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. ....</u>                                                                                                                                             | » 102 » 102    |
| <u>Direttiva n. 2008/65/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida. ....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | » 107 » 107    |
| <i>Pubblicate nel n. L 168 del 28 giugno 2008</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

## RETTIFICHE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>Rettifica della decisione n. 269/2008/CE della Commissione, del 19 marzo 2008, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire i dipartimenti di Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord, Francia, nell'elenco di regioni indenni dalla malattia di Aujeszky (GU L 85 del 27 marzo 2008). ....</u> | <b>Pag. 109</b> |
| <i>Pubblicata nel n. L 163 del 24 giugno 2008</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 604/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC              | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00             | MA                                | 36,3                                |
|                        | MK                                | 32,3                                |
|                        | TR                                | 57,8                                |
|                        | ZZ                                | 42,1                                |
| 0707 00 05             | JO                                | 156,8                               |
|                        | MK                                | 22,9                                |
|                        | TR                                | 114,6                               |
|                        | ZZ                                | 98,1                                |
| 0709 90 70             | JO                                | 216,7                               |
|                        | TR                                | 100,3                               |
|                        | ZZ                                | 158,5                               |
| 0805 50 10             | AR                                | 103,2                               |
|                        | TR                                | 135,6                               |
|                        | US                                | 79,1                                |
|                        | ZA                                | 119,7                               |
|                        | ZZ                                | 109,4                               |
| 0808 10 80             | AR                                | 110,2                               |
|                        | BR                                | 85,9                                |
|                        | CL                                | 102,9                               |
|                        | CN                                | 86,8                                |
|                        | NZ                                | 116,8                               |
|                        | US                                | 94,9                                |
|                        | UY                                | 88,3                                |
|                        | ZA                                | 89,9                                |
|                        | ZZ                                | 97,0                                |
| 0809 10 00             | IL                                | 121,6                               |
|                        | TR                                | 187,7                               |
|                        | ZZ                                | 154,7                               |
| 0809 20 95             | TR                                | 393,4                               |
|                        | US                                | 377,8                               |
|                        | ZZ                                | 385,6                               |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | IL                                | 144,8                               |
|                        | US                                | 245,1                               |
|                        | ZZ                                | 195,0                               |
| 0809 40 05             | IL                                | 157,4                               |
|                        | ZZ                                | 157,4                               |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 605/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2008

che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 7, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(2)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) È necessario stabilire una procedura per coordinare a livello comunitario taluni controlli sulle importazioni da paesi terzi di prodotti destinati a essere commercializzati con l'indicazione del metodo di produzione biologico.
- (3) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime di controllo istituito dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e dal relativo allegato III, parti B e C.
- (4) Il presente regolamento si applica ferme restando le disposizioni comunitarie in materia doganale e le altre disposizioni che disciplinano le importazioni di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 destinati a essere commercializzati nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 404/2008 della Commissione (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

<sup>(3)</sup> Cfr. allegato III.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Il presente regolamento definisce le modalità d'applicazione relative al certificato di controllo previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), e dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e alla presentazione di tale certificato per le importazioni effettuate in conformità con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:
  - prodotti non destinati all'immissione in libera pratica nella Comunità tal quali o previa trasformazione,
  - prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio <sup>(4)</sup>. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai prodotti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione a norma degli articoli 39 e 43 del regolamento (CEE) n. 918/83.

## Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «certificato di controllo»: il certificato di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e relativo a una spedizione;
- 2) «spedizione»: il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di controllo, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo;
- 3) «verifica della spedizione»: la verifica operata dalle competenti autorità nazionali sul certificato di controllo in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché, qualora dette autorità lo ritengano opportuno, sui prodotti stessi per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91;

<sup>(4)</sup> GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

- 4) «immissione in libera pratica nella Comunità»: lo sdoganamento ad opera delle autorità doganali per consentire la libera circolazione della spedizione nella Comunità;
- 5) «competenti autorità nazionali»: le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro.

#### Articolo 3

L'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 6, concernente le condizioni per il rilascio del certificato di controllo, e l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano all'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, importati per essere commercializzati conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 11, paragrafo 6, di detto regolamento.

#### Articolo 4

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di una spedizione di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è subordinata:

- a) alla presentazione dell'originale del certificato di controllo alla competente autorità nazionale; e
- b) alla verifica della consegna da parte della competente autorità nazionale e alla vidimazione del certificato di controllo conformemente al paragrafo 11 del presente articolo.

2. Il certificato di controllo originale è redatto in conformità dei paragrafi da 3 a 10 e al modello e alle note dell'allegato I.

3. Il certificato di controllo è rilasciato:

- a) dall'autorità o dall'organismo del paese terzo indicato, per il paese terzo considerato, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione<sup>(1)</sup>; oppure
- b) dall'autorità o dall'organismo che è stato accettato per il rilascio del certificato di controllo nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

4. L'autorità o l'organismo che rilascia il certificato di controllo:

- a) rilascia detto certificato e vidima la dichiarazione della casella 15 unicamente dopo aver effettuato un controllo di tutti i

pertinenti documenti di controllo, compreso in particolare il piano di produzione per i prodotti in causa, di trasporto e commerciali e dopo aver effettuato un controllo fisico della spedizione di cui trattasi prima che sia inviata dal paese terzo di spedizione o dopo aver ricevuto una dichiarazione esplicita dell'esportatore in cui si certifica che la spedizione di cui trattasi è stata prodotta e/o preparata conformemente alle disposizioni applicate dall'autorità o dall'organismo interessati ai fini dell'importazione e della commercializzazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 o paragrafo 6, di tale regolamento;

- b) attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati.

5. Il certificato di controllo è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.

Il certificato di controllo è redatto di preferenza nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato membro di destinazione. Ove del caso, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato di controllo in una delle loro lingue ufficiali.

Esso è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.

6. Il certificato di controllo è rilasciato in un unico esemplare originale.

Il primo consegnatario o, ove del caso, l'importatore possono fare una copia del certificato allo scopo di informare l'autorità o l'organismo di controllo conformemente all'allegato III, parte C, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.

7. Il certificato di controllo di cui al paragrafo 3, lettera b), all'atto della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la dichiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

8. La competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione può delegare la dichiarazione della casella 16 all'autorità o all'organismo che esercita il controllo sull'importatore a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

9. La dichiarazione della casella 16 non è richiesta:

- a) qualora l'importatore presenti un documento originale, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, comprovante che la spedizione è coperta da un'autorizzazione; oppure
- b) qualora l'autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91, presenti direttamente all'autorità incaricata della verifica della spedizione prove soddisfacenti che la spedizione è coperta da tale autorizzazione. Questa procedura di presentazione diretta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione.

10. Il documento comprovante quanto richiesto nel paragrafo 9, lettere a) e b) comprende almeno:

- a) il numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione e la data di scadenza della medesima;
- b) il nome e l'indirizzo dell'importatore;
- c) il paese terzo d'origine;
- d) i dati dell'autorità o dell'organismo emittente e, se diversi, i dati dell'autorità o dell'organismo di controllo nel paese terzo;
- e) il nome dei prodotti in questione.

11. Al momento della verifica della spedizione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, l'originale del certificato di controllo è vidimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato.

12. Al ricevimento della spedizione, il primo consegnatario compila la casella 18 dell'originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento della spedizione è stato effettuato in conformità dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Il primo consegnatario deve trasmettere quindi l'originale del certificato all'importatore che figura nella casella 11 del certificato, per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), seconda e terza frase e dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, quinta frase, del regolamento (CEE) n. 2092/91, tranne qualora il certificato debba scortare la spedizione per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

#### Articolo 5

1. Qualora una spedizione proveniente da un paese terzo sia assegnata a deposito doganale o perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, e formi oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, la spedizione deve essere oggetto, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione, delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

La preparazione può comprendere operazioni quali:

- confezionamento o riconfezionamento, oppure
- etichettatura concernente la presentazione del metodo di produzione biologico.

Dopo tale preparazione, l'originale vidimato del certificato di controllo scorta la spedizione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica la spedizione ai fini dell'immissione in libera pratica.

Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di controllo deve essere restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato per soddisfare la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), seconda e terza frase e dell'articolo 11, paragrafo 6, primo comma, quinta frase, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. Qualora, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una spedizione proveniente da un paese terzo sia destinata in uno Stato membro a essere suddivisa in più lotti prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità, essa deve formare oggetto dei provvedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, prima che sia effettuata la suddivisione.

Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, un estratto del certificato di controllo è presentato alla competente autorità nazionale conformemente al modello e alle note dell'allegato II del presente regolamento. L'estratto del certificato di controllo è vidimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14.

Una copia di ogni estratto vidimato del certificato di controllo è conservata unitamente all'originale di tale certificato dalla persona identificata come l'importatore originario della spedizione e indicata nella casella 11 del certificato di controllo. Tale copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Dopo la suddivisione, l'originale vidimato di ciascun estratto del certificato di controllo scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica tale lotto ai fini dell'immissione in libera pratica.

Al ricevimento del lotto, il consegnatario compila la casella 15 dell'estratto originale del certificato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità del punto 7 bis delle disposizioni generali dell'allegato III, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Il consegnatario di un lotto tiene a disposizione dell'autorità e/o dell'organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l'estratto del certificato di controllo.

3. Le operazioni di preparazione e di suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate conformemente alle pertinenti disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, delle disposizioni generali di cui all'allegato III di tale regolamento e delle disposizioni specifiche di cui alle parti B e C dello stesso allegato, con particolare riguardo ai punti 3 e 6 della parte C. Tali operazioni devono essere eseguite in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

#### Articolo 6

Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell'articolo 9, paragrafo 9, e/o dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2092/91, l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento al me-

todo di produzione biologico dalle etichette, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità.

#### Articolo 7

1. Le competenti autorità nazionali, le autorità responsabili negli Stati membri dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché le autorità e gli organismi di controllo, collaborano tra loro ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorità da esso designate nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 5 e alle deleghe concesse in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 8, nonché alle eventuali procedure applicate a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera b). Tali informazioni sono aggiornate dagli Stati membri in caso di eventuali cambiamenti.

#### Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1788/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO I

**Modello del certificato di controllo per le importazioni di prodotti biologici nella Comunità europea**

Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne:

- il testo,
- il formato (su un unico foglio),
- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Organismo o autorità emittente (nome e indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione — Articolo 11, paragrafo 3 <input type="checkbox"/> o articolo 11, paragrafo 6 <input type="checkbox"/> |                             |
| 3. N. di serie del certificato di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6                                                                                                                |                             |
| 5. Esportatore (nome e indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6. Organismo o autorità preposta al controllo (nome e indirizzo)                                                                                                                                       |                             |
| 7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8. Paese di spedizione                                                                                                                                                                                 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9. Paese di destinazione                                                                                                                                                                               |                             |
| 10. Primo consignatario del prodotto nella Comunità (nome e indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11. Nome e indirizzo dell'importatore                                                                                                                                                                  |                             |
| 12. Contrassegni e cifre, N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13. Codici NC                                                                                                                                                                                          | 14. Quantitativo dichiarato |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <p>15. Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità emittente di cui alla casella 1</p> <p>Si certifica che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 605/2008 e che i prodotti sopraindicati sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione e alle modalità di sorveglianza del metodo di produzione biologico considerate equivalenti in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91.</p> <p>Data _____</p> <p>Nome e firma del responsabile _____ Timbro dell'autorità o dell'organismo preposto al rilascio _____</p> |                                                                                                                                                                                                        |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>16. Dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che ha concesso l'autorizzazione o del suo delegato.</p> <p>Si certifica che i prodotti sopraindicati sono autorizzati ad essere commercializzati nella Comunità europea a norma della procedura del paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 con il numero di autorizzazione indicato nella casella 4.</p> <p>Data</p> <p>Nome e firma del responsabile                      Timbro dell'autorità competente o del suo delegato nello Stato membro</p> |  |
| <p>17. Verifica della spedizione da parte della competente autorità nazionale</p> <p>Stato membro: .....</p> <p>Registrazione dell'importazione (tipo, numero, data e ufficio della dichiarazione doganale): .....</p> <p>Data: .....</p> <p>Nome e firma del responsabile                      Timbro</p>                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>18. Dichiarazione del primo consegnatario</p> <p>Si certifica che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.</p> <p>Nome della società                      Data</p> <p>Nome e firma del responsabile</p>                                                                                                                                                                                                                                   |  |

*Note*

- Casella 1: Autorità o organismo competente o altra autorità o organismo designato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 605/2008. Tale organismo compila anche le caselle 3 e 15.
- Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente certificato; specificare le disposizioni pertinenti dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91: il paragrafo 3 o il paragrafo 6.
- Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 605/2008.
- Casella 4: Il numero di autorizzazione in caso di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 6. La casella è compilata dall'organismo preposto al rilascio oppure, qualora al momento della vidimazione della casella 15 da parte di tale organismo non sia ancora disponibile l'informazione, dall'importatore.
- Casella 5: Nome e indirizzo dell'esportatore.
- Casella 6: L'autorità o l'organismo di controllo che verifica la conformità dell'ultima operazione [produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91] alle norme dei metodi di produzione biologici nel paese terzo di spedizione.
- Casella 7: L'operatore che ha effettuato l'ultima operazione [produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91] sulla spedizione nel paese terzo di cui alla casella 8.
- Casella 9: Per paese di destinazione si intende il paese del primo consignatario nella Comunità.
- Casella 10: Nome e indirizzo del primo consignatario della spedizione nella Comunità. Per primo consignatario si intende la persona fisica o giuridica presso la quale è consegnata la spedizione e dove questa verrà predisposta per l'ulteriore preparazione e/o commercializzazione. Il primo consignatario compila anche la casella 18.
- Casella 11: Nome e indirizzo dell'importatore. Per importatore si intende la persona fisica o giuridica nella Comunità europea che, personalmente o tramite un rappresentante, presenta la spedizione per l'immissione in libera pratica nella Comunità europea.
- Casella 13: I codici della nomenclatura combinata per il prodotto in questione.
- Casella 14: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.).
- Casella 15: Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità che rilascia il certificato. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.
- Casella 16: Soltanto per le importazioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Dev'essere compilata dalla competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione oppure, in caso di delega a norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 605/2008, dall'autorità o dall'organismo delegato. Non dev'essere compilata qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 605/2008.
- Casella 17: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale anteriormente alla verifica della spedizione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, oppure prima delle operazioni di preparazione o suddivisione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 605/2008.
- Casella 18: Deve essere compilata dal primo consignatario al ricevimento dei prodotti una volta effettuati i controlli di cui all'allegato III, parte C, punto 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

## ALLEGATO II

**Modello dell'estratto del certificato di controllo**

Il modello dell'estratto è stabilito per quanto riguarda:

- il testo,
- il formato,
- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**ESTRATTO N. ... DEL CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Organismo o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome e indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2. Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio e regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione — Articolo 11, paragrafo 3 <input type="checkbox"/> o articolo 11, paragrafo 6 <input type="checkbox"/> |                                                              |
| 3. N. di serie del certificato di controllo di base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 4. N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6                                                                                                                |                                                              |
| 5. Operatore che ha suddiviso in più lotti la spedizione originale (nome e indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 6. Organismo o autorità preposta al controllo (nome e indirizzo)                                                                                                                                       |                                                              |
| 7. Nome e indirizzo dell'importatore della spedizione originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 8. Paese di invio della spedizione originale                                                                                                                                                           | 9. Quantitativo totale dichiarato della spedizione originale |
| 10. Consegretario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| 11. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del lotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 12. Codice NC                                                                                                                                                                                          | 13. Quantitativo dichiarato del lotto                        |
| <p>14. Dichiarazione della competente autorità nazionale che valida l'estratto del certificato</p> <p>Il presente estratto corrisponde al lotto sopra descritto e ottenuto dalla suddivisione di una spedizione scortata da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3:</p> <p>Stato membro: .....</p> <p>Data: .....</p> <p>Nome e firma del responsabile <span style="float: right;">Timbro</span></p> |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| <p>15. Dichiarazione del consegnatario del lotto</p> <p>Si certifica che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità del punto 7 bis delle disposizioni generali dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91</p> <p>Nome della società</p> <p>Data</p> <p>Nome e firma del responsabile</p>                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                        |                                                              |

*Note*

- Estratto n. ....: Il numero dell'estratto corrisponde al numero del lotto ottenuto dalla suddivisione della spedizione originale.
- Casella 1: Nome dell'organismo o dell'autorità nel paese terzo che ha rilasciato il certificato di controllo di base.
- Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente estratto; indicare di importazione della spedizione ai sensi dell'articolo 11 (cfr. casella 2 del certificato di controllo di base).
- Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 605/2008.
- Casella 4: Il numero di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91 (cfr. casella 4 del certificato di controllo di base).
- Casella 6: Organismo o autorità preposta al controllo sull'operatore che ha suddiviso la spedizione.
- Caselle 7, 8 e 9: Cfr. le corrispondenti informazioni sul certificato di controllo di base.
- Casella 10: Consegnatario del lotto (ottenuto dalla suddivisione) nella Comunità europea.
- Casella 12: Codici della nomenclatura combinata per il lotto dei prodotti in questione.
- Casella 13: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.)
- Casella 14: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 605/2008.
- Casella 15: Deve essere compilata dal consegnatario al ricevimento del lotto, una volta effettuati i controlli di cui al punto 7 *bis* delle disposizioni generali dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91.

## ALLEGATO III

**Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive**

Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione  
(GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 1113/2002 della Commissione  
(GU L 168 del 27.6.2002, pag. 31)

Regolamento (CE) n. 1918/2002 della Commissione  
(GU L 289 del 26.10.2002, pag. 15)

Regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione  
(GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10)

limitatamente all'articolo 3

## ALLEGATO IV

## Tavola di concordanza

| Regolamento (CE) n. 1788/2001                          | Presente regolamento                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Articolo 1                                             | Articolo 1                                                 |
| Articolo 2                                             | Articolo 2                                                 |
| Articolo 3                                             | Articolo 3                                                 |
| Articolo 4, paragrafi da 1 a 9                         | Articolo 4, paragrafi da 1 a 9                             |
| Articolo 4, paragrafo 10, alinea                       | Articolo 4, paragrafo 10, alinea                           |
| Articolo 4, paragrafo 10, dal primo al quinto trattino | Articolo 4, paragrafo 10, dalla lettera a) alla lettera e) |
| Articolo 4, paragrafi 11 e 12                          | Articolo 4, paragrafi 11 e 12                              |
| Articolo 5                                             | Articolo 5                                                 |
| Articolo 6                                             | Articolo 6                                                 |
| Articolo 7, primo e secondo comma                      | Articolo 7, paragrafi 1 e 2                                |
| Articolo 7, terzo comma                                | —                                                          |
| Articolo 8                                             | —                                                          |
| —                                                      | Articolo 8                                                 |
| Articolo 9                                             | Articolo 9                                                 |
| Allegato I                                             | Allegato I                                                 |
| Allegato II                                            | Allegato II                                                |
| —                                                      | Allegato III                                               |
| —                                                      | Allegato IV                                                |

## REGOLAMENTO (CE) N. 606/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

**che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria. Esso elenca le diverse indagini e le fonti statistiche cui si applica.
- (2) Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di accedere per fini scientifici anche ai dati riservati dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole. L'accesso ai microdati di tale indagine consentirebbe ai ricercatori di studiare le relazioni esistenti tra le diverse caratteristiche delle singole aziende agricole, quali le tipologie di coltivazioni, il patrimonio zootecnico e la manodopera. Consentirebbe anche ai ricercatori di migliorare gli indicatori e i modelli agroambientali regionali attualmente basati su dati aggregati. L'indagine sulla struttura delle aziende agricole dovrebbe pertanto essere aggiunta nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue:

- 1) nell'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7).

«1. L'autorità comunitaria può concedere nei propri locali l'accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

- panel europeo delle famiglie,
- indagine sulle forze di lavoro,
- indagine comunitaria sull'innovazione,
- indagine sulla formazione professionale continua,
- indagine sulla struttura delle retribuzioni,
- statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,
- indagine sull'istruzione degli adulti,
- indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»;

- 2) nell'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

- panel europeo delle famiglie,
- indagine sulle forze di lavoro,
- indagine comunitaria sull'innovazione,
- indagine sulla formazione professionale continua,
- indagine sulla struttura delle retribuzioni,
- statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,
- indagine sull'istruzione degli adulti,
- indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione  
Joaquín ALMUNIA  
Membro della Commissione

\_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO (CE) N. 607/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

**recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 <sup>(3)</sup> della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.
- (2) L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle auto-

rità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

- (3) Il Portogallo ha riesaminato i suoi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed ha trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. L'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va quindi modificato di conseguenza.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 318/2007,
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007, la voce seguente è inserita dopo la seconda voce relativa al Portogallo:

«PT PORTUGAL PT 0301 CQAR».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2008 (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 3).

## REGOLAMENTO (CE) N. 608/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

**recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nell'ambito della campagna di commercializzazione 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tario per alcuni altri cereali, è opportuno estendere questa misura ai prodotti dei codici NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di favorire l'approvvigionamento di cereali del mercato comunitario nell'ambito della campagna di commercializzazione 2007/2008, il regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008 <sup>(2)</sup>, ha sospeso detti dazi fino al 30 giugno 2008, prevedendo tuttavia la possibilità di ripristinarli in caso di turbativa o di rischio di turbativa sul mercato comunitario. La situazione del mercato successiva all'adozione di tale misura e le prospettive di evoluzione a breve termine non dovrebbero comportare il ripristino di detti dazi, in considerazione dell'attuale livello dei prezzi. La sospensione dei dazi dovrebbe pertanto continuare ad essere applicabile sulla base di tale testo fino alla fine della campagna 2007/2008.

(2) Le prospettive di evoluzione del mercato dei cereali per l'inizio della campagna 2008/2009 lasciano presumere che i prezzi resteranno elevati, dato il basso livello delle scorte e le attuali stime della Commissione sui quantitativi effettivamente disponibili nell'ambito del raccolto 2008. Al fine di facilitare il mantenimento dei flussi d'importazione utili all'equilibrio del mercato, è dunque necessario garantire la continuità della politica d'importazione dei cereali mantenendo nell'ambito della campagna 2008/2009 la sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione per i cereali che attualmente beneficiano di tale misura. Inoltre, al fine di applicare condizioni equivalenti di approvvigionamento del mercato comuni-

(3) La sospensione dei dazi deve peraltro poter essere immediatamente revocata in caso di turbativa o di rischio di turbativa sul mercato comunitario, a causa segnatamente dei quantitativi importati o della disponibilità sul mercato comunitario di cereali provenienti dal nuovo raccolto in quantitativi sufficienti a garantire l'equilibrio del mercato. Sotto questo profilo, occorre prevedere la possibilità per la Commissione di adottare immediatamente le misure necessarie per ripristinare i dazi doganali non appena la situazione di mercato lo giustifichi e definire i criteri in base ai quali tale provvedimento debba considerarsi giustificato.

(4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'applicazione dei dazi doganali all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00, NC 1007 00 90, NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00 è sospesa con riferimento alla campagna 2008/2009 per tutte le importazioni soggette al dazio comune effettuate in conformità dell'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007 oppure nell'ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti a norma dell'articolo 144 dello stesso regolamento.

2. I dazi doganali possono essere ripristinati con decisione della Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ai livelli ed alle condizioni di cui all'articolo 136 di detto regolamento, in particolare nei seguenti casi:

a) quando, per uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 1 del presente articolo, il prezzo fob, rilevato nei porti della Comunità, è inferiore al 180 % del prezzo di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b) quando i quantitativi disponibili sul mercato comunitario risultano sufficienti ad assicurare l'equilibrio del mercato.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

<sup>(2)</sup> GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

\_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO (CE) N. 609/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 27 giugno 2008**

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura                        | Importo della restituzione |
|-----------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 1701 11 90 9100 | S00          | EUR/100 kg                             | 23,64 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 11 90 9910 | S00          | EUR/100 kg                             | 23,64 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 12 90 9100 | S00          | EUR/100 kg                             | 23,64 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 12 90 9910 | S00          | EUR/100 kg                             | 23,64 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 91 00 9000 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2570                     |
| 1701 99 10 9100 | S00          | EUR/100 kg                             | 25,70                      |
| 1701 99 10 9910 | S00          | EUR/100 kg                             | 25,70                      |
| 1701 99 10 9950 | S00          | EUR/100 kg                             | 25,70                      |
| 1701 99 90 9100 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2570                     |

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (\*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(\*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(<sup>1</sup>) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

## REGOLAMENTO (CE) N. 610/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

**recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del

regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>.

- (5) Le restituzioni all'esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all'esportazione per tali destinazioni.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 62).

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 27 giugno 2008**

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura                        | Importo della restituzione |
|-----------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 1702 40 10 9100 | S00          | EUR/100 kg sostanza secca              | 25,70                      |
| 1702 60 10 9000 | S00          | EUR/100 kg sostanza secca              | 25,70                      |
| 1702 60 95 9000 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2570                     |
| 1702 90 30 9000 | S00          | EUR/100 kg sostanza secca              | 25,70                      |
| 1702 90 71 9000 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2570                     |
| 1702 90 95 9100 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2570                     |
| 1702 90 95 9900 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2570 <sup>(1)</sup>      |
| 2106 90 30 9000 | S00          | EUR/100 kg sostanza secca              | 25,70                      |
| 2106 90 59 9000 | S00          | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,2570                     |

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (\*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(\*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(<sup>1</sup>) L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

## REGOLAMENTO (CE) N. 611/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

**recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 <sup>(2)</sup>, prevede che siano indette gare parziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nel-

l'ambito della gara parziale che scade del 26 giugno 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 26 giugno 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 30,700 EUR/100 kg.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

<sup>(2)</sup> GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).

**REGOLAMENTO (CE) N. 612/2008 DELLA COMMISSIONE****del 26 giugno 2008****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese <sup>(2)</sup>, prevede che siano indette gare parziali.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 25 giugno

2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la gara parziale che scade il 25 giugno 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 389,53 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1º ottobre 2008.

<sup>(2)</sup> GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).

## REGOLAMENTO (CE) N. 613/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato VII al suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi <sup>(2)</sup>, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.
- (4) L'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all'e-

sportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (5) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (6) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 246/2008 (GU L 75 del 18.3.2008 pag. 64).

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 27 giugno 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato <sup>(1)</sup>**

| Codice NC  | Denominazione   | Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg               |       |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------|
|            |                 | In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri |
| 1701 99 10 | Zucchero bianco | 25,70                                                | 25,70 |

<sup>(1)</sup> I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (\*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(\*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

**REGOLAMENTO (CE) N. 614/2008 DELLA COMMISSIONE****del 26 giugno 2008****relativo al divieto di pesca del brosmio nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, fissa i contingenti per il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1****Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

**Articolo 2****Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

**Articolo 3****Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca  
e degli affari marittimi

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag.1).

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

<sup>(3)</sup> GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 446/2008 (GU L 134 del 23.5.2008, pag. 11).

## ALLEGATO

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| N.           | 015/T&Q                          |
| Stato membro | GBR                              |
| Stock        | USK/4AB-N.                       |
| Specie       | Brosmio ( <i>Brosme brosme</i> ) |
| Zona         | acque norvegesi della zona IV    |
| Data         | 29.5.2008                        |

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

## REGOLAMENTO (CE) N. 615/2008 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

**che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce l'ambito di applicazione del regolamento e reca la definizione di isole minori. Dall'esperienza maturata con l'applicazione di detto regolamento appare necessario adattarne l'ambito di applicazione.
- (2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1405/2006 prevede un regime specifico di approvvigionamento inteso ad ovviare alle difficoltà connesse alla particolare situazione geografica di alcune isole dell'Egeo, che comporta spese di trasporto supplementari per l'approvvigionamento in prodotti essenziali per il consumo umano o destinati alla trasformazione o ad essere utilizzati in quanto fattori di produzione agricoli. I suddetti prodotti essenziali sono elencati nell'allegato I del trattato. È quindi opportuno modificare l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1405/2006 per includervi un riferimento all'allegato I del trattato e limitarne così l'ambito di applicazione esclusivamente ai prodotti che figurano in tale allegato.
- (3) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1405/2006 stabilisce la procedura per l'adozione delle modalità di esecuzione delle disposizioni previste nel suo capo II. Una disposizione simile è prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1405/2006 con riguardo alle modalità di esecuzione dell'intero regolamento: per questo motivo occorre sopprimere l'articolo 6.

- (4) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1405/2006 istituisce misure a favore delle produzioni agricole locali in generale e ha quindi un ambito di applicazione più ampio dell'articolo 3. È quindi opportuno modificare l'articolo 7 di detto regolamento per includervi un riferimento alla parte terza, titolo II, del trattato, in modo che siano contemplati i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

- (5) L'articolo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1405/2006 fa riferimento, tra le misure da includere nel programma di sostegno, alle disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative. Le disposizioni nazionali relative ai controlli e alle sanzioni amministrative non possono tuttavia essere soggette ad approvazione nell'ambito del programma comunitario di sostegno a favore delle isole minori del Mare Egeo. A norma dell'articolo 16 di detto regolamento le misure nazionali possono infatti soltanto essere comunicate alla Commissione. È quindi opportuno modificare la lettera e) dell'articolo 9 del menzionato regolamento per escludere le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative dal programma che le autorità competenti della Grecia sono tenute a presentare.

- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1405/2006.

- (7) Nella maggior parte dei casi le misure di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 costituiscono pagamenti diretti e, in quanto tali, dovrebbero figurare nel regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio <sup>(3)</sup>. In virtù dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1405/2006, la riga corrispondente alle isole del Mar Egeo è stata soppressa, per errore, dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. Occorre pertanto rettificare detto allegato I, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006,

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 5 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1405/2006 è modificato come segue:

1) nell'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore dell'agricoltura intese ad ovviare alle difficoltà dovute alla lontananza e all'insularità delle isole minori del Mar Egeo, in appresso le "isole minori»;

2) nell'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato ("i prodotti agricoli"), essenziali nelle isole minori per il consumo umano o per la fabbricazione di altri prodotti o l'utilizzo in quanto fattori di produzione agricoli.»

3) l'articolo 6 è soppresso;

4) nell'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma di sostegno contiene le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

agricole locali nelle isole minori nell'ambito della parte terza, titolo II, del trattato.»;

5) nell'articolo 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le disposizioni adottate a garanzia dell'attuazione efficace e corretta del programma, tra l'altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione»;

#### Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, dopo la riga POSEI è inserita la riga seguente:

|                     |                                                    |                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Isole del Mar Egeo | Capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 (*****) | Pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, versati nel quadro delle misure contenute nei programmi |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

(\*\*\*\*\*) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 3.»

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC

**REGOLAMENTO (CE) N. 616/2008 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC              | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00             | MA                                | 37,7                                |
|                        | MK                                | 32,3                                |
|                        | TR                                | 52,6                                |
|                        | ZZ                                | 40,9                                |
| 0707 00 05             | JO                                | 156,8                               |
|                        | MK                                | 22,9                                |
|                        | TR                                | 104,0                               |
|                        | ZZ                                | 94,6                                |
| 0709 90 70             | JO                                | 216,7                               |
|                        | TR                                | 96,9                                |
|                        | ZZ                                | 156,8                               |
| 0805 50 10             | AR                                | 93,1                                |
|                        | IL                                | 116,0                               |
|                        | TR                                | 135,6                               |
|                        | US                                | 83,6                                |
|                        | ZA                                | 113,7                               |
|                        | ZZ                                | 108,4                               |
| 0808 10 80             | AR                                | 85,5                                |
|                        | BR                                | 86,4                                |
|                        | CL                                | 99,8                                |
|                        | CN                                | 86,1                                |
|                        | NZ                                | 117,8                               |
|                        | US                                | 105,3                               |
|                        | UY                                | 88,5                                |
|                        | ZA                                | 88,5                                |
|                        | ZZ                                | 94,7                                |
| 0809 10 00             | IL                                | 121,6                               |
|                        | TR                                | 197,2                               |
|                        | ZZ                                | 159,4                               |
| 0809 20 95             | TR                                | 409,7                               |
|                        | US                                | 373,7                               |
|                        | ZZ                                | 391,7                               |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | CL                                | 244,7                               |
|                        | IL                                | 144,8                               |
|                        | US                                | 245,1                               |
|                        | ZZ                                | 211,5                               |
| 0809 40 05             | IL                                | 157,5                               |
|                        | ZZ                                | 157,5                               |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 617/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 121, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1º luglio 2008, il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile <sup>(2)</sup>, è abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 non riprende alcune disposizioni ed obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 2782/75.
- (3) È pertanto opportuno adottare alcune disposizioni ed obblighi nell'ambito di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, per consentire la continuità e l'efficace funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, con particolare riguardo alle norme di commercializzazione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce i requisiti fondamentali che le uova da cova ed i pulcini di volatili da cortile devono soddisfare per poter essere commercializzati nella Comunità. Per motivi di chiarezza, è opportuno definire nuove modalità di applicazione concernenti tali requisiti. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione <sup>(3)</sup>, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75, e sostituirlo con un nuovo regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

<sup>(2)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 209 del 17.8.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

- (5) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 ha stabilito alcune norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile. Per l'attuazione di tali norme è necessario stabilire disposizioni di applicazione intese, tra l'altro, ad evitare che uova ritirate dalle incubatrici possano essere commercializzate senza alcun marchio distintivo particolare, a stabilire le diciture da apporre sulle uova e sugli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini nonché a prevedere le necessarie comunicazioni.

- (6) È opportuno attribuire ad ogni stabilimento un numero di registrazione distintivo, basato su un codice stabilito in ciascuno Stato membro al fine di poter determinare il settore di attività dello stabilimento.

- (7) È inoltre opportuno mantenere il sistema di raccolta dei dati relativi al commercio intracomunitario ed alla produzione di pulcini e di uova da cova, con il rigore necessario per consentire l'elaborazione di previsioni di produzione a breve termine. Spetta a ciascuno Stato membro prevedere le sanzioni applicabili ai contravventori.

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- 1) uova da cova: le uova di volatili da cortile dei codici 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate in conformità del presente regolamento, prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi;
- 2) pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, dei codici 0105 11 e 0105 19 della nomenclatura combinata, prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, delle seguenti categorie:

- a) pulcini da utilizzazione: i pulcini di uno dei seguenti tipi:
- i) pulcini da carne: i pulcini destinati a essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale;
  - ii) pulcini da produzione di uova: i pulcini destinati a essere allevati per la produzione di uova da consumo;
  - iii) pulcini per uso misto: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne;
- b) pulcini da moltiplicazione: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione;
- c) pulcini riproduttori: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione;
- 3) stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività:
- a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione;
  - b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione;
  - c) centro di incubazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell'incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;
- 4) capacità: il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.

#### Articolo 2

##### Registrazione degli stabilimenti

1. Ogni stabilimento che ne fa richiesta è registrato dall'organismo competente designato dallo Stato membro e riceve un numero distintivo.

È prevista la possibilità di ritirare il numero distintivo agli stabilimenti che non si conformano alle disposizioni del presente regolamento.

2. Qualsiasi richiesta di registrazione proveniente da uno degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 è inviata all'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio è situato lo stabilimento. Detto organismo attribuisce allo stabilimento registrato un numero distintivo, formato da uno dei codici di cui

all'allegato I e da una cifra identificativa attribuita in modo da poter determinare il settore di attività dello stabilimento.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica del codice prescelto per l'attribuzione dei numeri distintivi che permettono di determinare il settore di attività dello stabilimento.

#### Articolo 3

##### Stampigliatura delle uova da cova e dei relativi imballaggi

1. Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono stampigliate individualmente.

2. Lo stabilimento di produzione procede alla stampigliatura individuale delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini, imprimendo il proprio numero distintivo sulle uova. Le lettere e le cifre, stampigliate utilizzando inchiostro nero indelebile, sono alte almeno 2 millimetri e larghe almeno 1 millimetro.

3. Gli Stati membri possono prevedere una deroga per autorizzare la stampigliatura di uova da cova secondo modalità diverse da quelle stabilite nel paragrafo 2, a condizione che la stampigliatura sia apposta con colore nero indelebile, sia chiaramente visibile e copra una superficie di almeno 10 millimetri quadrati. Questa stampigliatura deve essere effettuata prima di mettere le uova nell'incubatrice, in uno stabilimento di produzione o in un centro di incubazione. Lo Stato membro che si avvale di questa facoltà ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, ai quali comunica le disposizioni all'uopo stabilite.

4. Le uova da cova sono trasportate all'interno di imballaggi perfettamente puliti, contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, provenienti da un solo stabilimento e recanti una delle indicazioni che figurano nell'allegato II.

5. Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori, sulle uova da cova destinate all'esportazione e sui relativi imballaggi possono figurare indicazioni diverse da quelle prescritte nel presente regolamento, purché non diano adito a confusione con queste ultime e con quelle previste nell'articolo 121, lettera d) del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dai relativi regolamenti di applicazione.

6. Gli imballaggi o gli altri recipienti di qualsiasi genere in cui queste uova sono trasportate recano il numero distintivo dello stabilimento di produzione.

7. Soltanto le uova da cova stampigliate a norma del presente articolo possono essere trasportate o commercializzate tra gli Stati membri.

8. Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate soltanto se recano, in caratteri alti almeno 3 millimetri, il nome del paese d'origine e la dicitura stampigliata «à couver», «broedei», «rugeaeg», «Bruteier», «προς εκκόλαψιν», «para incubar», «hatching», «cova», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning», «līhnūtī», «haue», «inkubācija», «perinimas», «kel-tetésre», «tifqis», «do wylegu», «valjenje», «liahnutie», «за люнене», «incubare». Gli imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, di uno stesso paese d'origine e di uno stesso spedite e recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) le indicazioni che compaiono sulle uova;
- b) la specie di pollame da cui provengono le uova;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello spedite.

#### Articolo 4

##### Stampigliatura degli imballaggi che contengono i pulcini

1. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria di pollame.

2. Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso centro di incubazione e recano almeno l'indicazione del numero distintivo di detto centro.

3. I pulcini provenienti da paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi come indicato nel paragrafo 1. Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso spedite e recare almeno le seguenti indicazioni:

- a) il nome del paese d'origine;
- b) la specie di pollame cui appartengono i pulcini;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello spedite.

Le iscrizioni che devono figurare sugli imballaggi sono apposte con inchiostro nero indelebile, in caratteri alti almeno 20 millimetri e larghi almeno 10 millimetri, con tratti aventi uno spessore di 1 millimetro.

#### Articolo 5

##### Documenti di accompagnamento

1. Per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, è compilato un documento d'accompagnamento che contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello stabilimento nonché il suo numero distintivo;
- b) il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di pollame;

c) la data di spedizione;

d) il nome e l'indirizzo del destinatario.

2. Per le partite di uova da cova e di pulcini importate da paesi terzi, il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d'origine.

#### Articolo 6

##### Registrazioni

Ogni centro di incubazione registra, per specie, per categoria (selezione, riproduzione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione di uova o uso misto):

- a) la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe a incubare, nonché il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova;
- b) la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati;
- c) il numero di uova covate ritirate dall'incubatrice e l'identità dell'acquirente.

#### Articolo 7

##### Utilizzazione delle uova ritirate dall'incubatrice

Le uova covate ritirate dall'incubatrice devono essere utilizzate a fini diversi dal consumo umano. Esse possono essere utilizzate come uova industriali ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera h), del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 8

##### Comunicazioni

1. Ogni centro di incubazione comunica con periodicità mensile all'organismo competente dello Stato membro il numero di uova, suddivise per specie, per categoria e per tipo, messe ad incubare ed il numero di pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati.

2. Agli stabilimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono richiesti, se necessario, dati relativi al patrimonio di pollame da selezione e da moltiplicazione, secondo le modalità e in base alle condizioni adottate con la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Gli Stati membri trasmettono ogni mese alla Commissione, subito dopo il ricevimento e lo spoglio dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, un prospetto riepilogativo elaborato in base ai suddetti dati per il mese precedente.

Il prospetto riepilogativo presentato dallo Stato membro indica inoltre il numero dei pulcini importati ed esportati nello stesso mese, ripartiti per specie, tipo e categoria di pollame.

<sup>(1)</sup> GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6.

4. Il modello di prospetto riepilogativo di cui al paragrafo 3 è riportato nell'allegato III. Il prospetto è trasmesso dagli Stati membri alla Commissione per ciascun mese dell'anno civile, entro quattro settimane dalla fine del mese considerato.

5. Gli Stati membri possono utilizzare il modello di prospetto riepilogativo (parte I) riportato nell'allegato III per raccogliere presso i centri di incubazione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

6. Gli Stati membri possono prevedere che il documento di accompagnamento di cui all'articolo 5 sia compilato per i pulcini in diversi esemplari. In tal caso, un esemplare di questo documento è inviato all'organismo competente di cui all'articolo 9 in occasione dell'importazione, dell'esportazione nonché degli scambi intracomunitari.

7. Gli Stati membri che fanno ricorso alla procedura di cui al paragrafo 6, ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

#### Articolo 9

##### **Organismi di controllo**

Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dagli organismi designati da ciascuno Stato membro. L'elenco di questi organismi è trasmesso agli altri Stati membri ed alla Commissione almeno un mese prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Ogni modifica di tale elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione al più tardi entro un mese dalla data della modifica.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

#### Articolo 10

##### **Sanzioni**

Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per sanzionare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti relativi alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.

#### Articolo 11

##### **Relazioni**

Entro il 30 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un prospetto statistico che riporta la struttura e l'attività dei centri di incubazione, elaborato in base al modello che figura nell'allegato IV.

#### Articolo 12

##### **Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 1868/77 è abrogato con effetto a decorrere dal 1º luglio 2008.

I riferimenti al regolamento abrogato ed al regolamento (CEE) n. 2782/75 s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato V.

#### Articolo 13

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

## Codici di cui all'articolo 2, paragrafo 2

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| BE | per il Belgio                          |
| BG | per la Bulgaria                        |
| CZ | pour la Repubblica ceca                |
| DK | per la Danimarca                       |
| DE | per la Repubblica federale di Germania |
| EE | per l'Estonia                          |
| IE | per l'Irlanda                          |
| EL | per la Grecia                          |
| ES | per la Spagna                          |
| FR | per la Francia                         |
| IT | per l'Italia                           |
| CY | per Cipro                              |
| LV | per la Lettonia                        |
| LT | per la Lituania                        |
| LU | per il Lussemburgo                     |
| HU | per l'Ungheria                         |
| MT | per Malta                              |
| NL | per i Paesi Bassi                      |
| AT | per l'Austria                          |
| PL | per la Polonia                         |
| PT | per il Portogallo                      |
| RO | per la Romania                         |
| SI | per la Slovenia                        |
| SK | per la Slovacchia                      |
| FI | per la Finlandia                       |
| SE | per la Svezia                          |
| UK | per il Regno Unito                     |

## ALLEGATO II

## Indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| — in bulgaro:    | яйца за люпене       |
| — in spagnolo:   | huevos para incubar  |
| — in ceco:       | násadová vejce       |
| — in danese:     | Rugeæg               |
| — in tedesco:    | Bruteier             |
| — in estone:     | Haudemunad           |
| — in greco:      | αυγά προς εκκόλαψιν  |
| — in inglese:    | eggs for hatching    |
| — in francese:   | œufs à couvrir       |
| — in italiano:   | uova da cova         |
| — in lettone:    | inkubējamas olas     |
| — in lituano:    | kiaušiniai perinimui |
| — in ungherese:  | Keltetőtojás         |
| — in maltese:    | bajd tat-tifqis      |
| — in olandese:   | Broedeieren          |
| — in polacco:    | jaja wylęgowe        |
| — in portoghese: | ovos para incubação  |
| — in rumeno:     | ouă puse la incubat  |
| — in slovacco:   | násadové vajcia      |
| — in sloveno:    | valilna jajca        |
| — in finlandese: | munia haudottavaksi  |
| — in svedese:    | Kläckägg             |

## ALLEGATO III

## PROSPETTO MENSILE RELATIVO ALLA PRODUZIONE ED ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA DA COVA E DEI PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE

## PARTE I

Paese: \_\_\_\_\_ Anno: \_\_\_\_\_ 1 000 pezzi

| Designazione                         |                           | Gennaio                                   | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| A. Uova da cova messe in incubazione | Galletti, galline e polli | da uova                                   |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      |                           | da uova                                   |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      |                           | da carne                                  |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      |                           | da carne                                  |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      |                           | misto                                     |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      | Anatre                    | Utilizzazione                             |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      | Oche                      |                                           |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      | Tacchini                  |                                           |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      | Faraone                   |                                           |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      | Galletti, galline e polli | Nonne e madri                             |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| B. Utilizzazione dei pulcini         |                           | Femmine destinate alla produzione di uova |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      |                           | Nonne e madri                             |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      |                           | da carne                                  |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      |                           | da carne                                  |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      |                           | misto                                     |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      | Anatre                    | Maschi e femmine destinati all'ingrasso   |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      | Oche                      |                                           |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      | Tacchini                  |                                           |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      | Faraone                   |                                           |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                      | Galletti, galline e polli | Galletti da messaggio                     |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

## COMMERCIO CON L'ESTERO DI PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE

## PARTE II

|        |       |             |
|--------|-------|-------------|
| Paese: | Anno: | 1 000 pezzi |
|--------|-------|-------------|

| Commercio intracomunitario |                       | Gennaio        | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Galletti, galline e polli  | Pulcini: nome e madri | da uova        |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                            | Pulcini: destinazione | da uova        |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                            | Pulcini: nome e madri | da carne       |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                            | Pulcini: destinazione | da carne mista |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Anatre                     |                       |                |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Oche                       |                       |                |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Tacchini                   | Pulcini: destinazione |                |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Faraone                    |                       |                |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Galletti, galline e polli  | Pulcini: nome e madri | da uova        |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                            | Pulcini: destinazione | da uova        |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                            | Pulcini: nome e madri | da carne       |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                            | Pulcini: destinazione | da carne mista |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Anatre                     |                       |                |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Oche                       |                       |                |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Tacchini                   | Pulcini: destinazione |                |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Faraone                    |                       |                |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| IMPORTAZIONI               |                       |                |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| ESPORTAZIONI               |                       |                |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| Importazioni da .... ed esportazioni verso i paesi terzi |                                | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Galletti, galline e polli                                | Pulcini: nome e madri da uova  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                                          | Pulcini: destinazione da uova  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                                          | Pulcini: nome e madri da carne |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                                          | Pulcini: destinazione da carne |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                                          | mista                          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Anatre                                                   |                                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Oche                                                     |                                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Tacchini                                                 | Pulcini: destinazione          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Faraone                                                  |                                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Galletti, galline e polli                                | Pulcini: nome e madri da uova  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                                          | Pulcini: destinazione da uova  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                                          | Pulcini: nome e madri da carne |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                                          | Pulcini: destinazione da carne |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                                                          | mista                          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Anatre                                                   |                                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Oche                                                     |                                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Tacchini                                                 | Pulcini: destinazione          |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| Faraone                                                  |                                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| IMPORTAZIONI                                             |                                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| ESPORTAZIONI                                             |                                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

Destinatari: 1. Direzione generale Agricoltura, divisione prodotti avicoli, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2. Ufficio statistico delle Comunità europee, statistiche agricole, Lussemburgo 1, Centro europeo, boîte postale 1907, Lussemburgo.

## ALLEGATO IV

## STRUTTURA E UTILIZZAZIONE DEI CENTRI DI INCUBAZIONE

La tabella comprende soltanto i centri di incubazione in attività nell'anno precedente  
I centri di incubazione multifunzionali sono ripresi per ciascuna specie di pollame effettivamente prodotta

Stato:

Regione <sup>(1)</sup>: Anno:

| Classe di grandezza<br>Capacità | Galli, galline, polli |                         |                         |          |                         |                         |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
|                                 | numero                | capacità <sup>(2)</sup> | utilizzo <sup>(3)</sup> |          |                         |                         |
|                                 |                       |                         | da uova                 | da carne | mista                   |                         |
| da 1 001 a 10 000               |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| da 10 001 a 20 000              |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| da 20 001 a 50 000              |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| da 50 001 a 100 000             |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| da 100 001 a 200 000            |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| da 200 001 a 500 000            |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| 500 001 e oltre                 |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| Totale                          |                       |                         |                         |          |                         |                         |
|                                 | Anatre                |                         | Oche                    |          |                         |                         |
|                                 | numero                | capacità <sup>(2)</sup> | utilizzo <sup>(3)</sup> | numero   | capacità <sup>(2)</sup> | utilizzo <sup>(3)</sup> |
| da 1 001 a 10 000               |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| da 10 001 a 20 000              |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| da 20 001 a 50 000              |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| da 50 001 a 100 000             |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| da 100 001 a 200 000            |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| da 200 001 a 500 000            |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| 500 001 e oltre                 |                       |                         |                         |          |                         |                         |
| Totale                          |                       |                         |                         |          |                         |                         |

  

| Classe di grandezza<br>Capacità | Tacchini |                         |                         | Faraone |                         |                         |
|---------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
|                                 | numero   | capacità <sup>(2)</sup> | utilizzo <sup>(3)</sup> | numero  | capacità <sup>(2)</sup> | utilizzo <sup>(3)</sup> |
| da 1 001 a 10 000               |          |                         |                         |         |                         |                         |
| da 10 001 a 20 000              |          |                         |                         |         |                         |                         |
| da 20 001 a 50 000              |          |                         |                         |         |                         |                         |
| da 50 001 a 100 000             |          |                         |                         |         |                         |                         |
| da 100 001 a 200 000            |          |                         |                         |         |                         |                         |
| da 200 001 a 500 000            |          |                         |                         |         |                         |                         |
| 500 001 e oltre                 |          |                         |                         |         |                         |                         |
| Totale                          |          |                         |                         |         |                         |                         |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ( <sup>1</sup> ) Belgio: | una sola regione              |
| Bulgaria:                | una sola regione              |
| Repubblica ceca:         | una sola regione              |
| Danimarca:               | una sola regione              |
| Germania:                | Bundesländer                  |
| Estonia:                 | una sola regione              |
| Irlanda:                 | una sola regione              |
| Grecia:                  | una sola regione              |
| Spagna:                  | undici province               |
| Francia:                 | regioni del programma         |
| Italia:                  | regioni                       |
| Cipro:                   | una sola regione              |
| Lettonia:                | una sola regione              |
| Lituania:                | una sola regione              |
| Lussemburgo:             | una sola regione              |
| Ungheria:                | una sola regione              |
| Malta:                   | una sola regione              |
| Paesi Bassi:             | una sola regione              |
| Austria:                 | una sola regione              |
| Polonia:                 | una sola regione              |
| Portogallo:              | una sola regione              |
| Romania:                 | una sola regione              |
| Slovenia:                | una sola regione              |
| Slovacchia:              | una sola regione              |
| Finlandia:               | una sola regione              |
| Svezia:                  | una sola regione              |
| Regno Unito:             | undici regioni amministrative |

(<sup>2</sup>) In migliaia di unità.

(<sup>3</sup>) Uova messe in incubazione nel corso dell'anno precedente, in migliaia di unità.

**Destinatari:** 1. Direzione generale Agricoltura, divisione prodotti avicoli, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.  
2. Ufficio statistico delle Comunità europee, statistiche agricole, Lussemburgo 1, Centro europeo, boîte postale 1907, Lussemburgo.

## ALLEGATO V

## Tavola di concordanza

| Regolamento (CEE) n. 2782/75 | Regolamento (CEE) n. 1868/77           | Presente regolamento                   |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Articolo 1                   | —                                      | Articolo 1                             |
| Articolo 3                   | —                                      | Articolo 2, paragrafo 1                |
| —                            | Articolo 1, paragrafo 1                | Articolo 2, paragrafo 2, e allegato I  |
| —                            | Articolo 1, paragrafo 2                | Articolo 2, paragrafo 3                |
| Articolo 5, paragrafo 1      | —                                      | Articolo 3, paragrafo 1                |
| —                            | Articolo 2, paragrafo 1                | Articolo 3, paragrafo 2                |
| —                            | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma   | Articolo 3, paragrafo 3                |
| —                            | Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 3, paragrafo 6                |
| —                            | Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma   | Articolo 3, paragrafo 3                |
| Articolo 5, paragrafo 2      | —                                      | Articolo 3, paragrafo 4, e allegato II |
| Articolo 5, paragrafo 3      | —                                      | Articolo 3, paragrafo 5                |
| Articolo 6                   | —                                      | Articolo 3, paragrafo 8                |
| —                            | Articolo 2, paragrafo 3                | Articolo 3, paragrafo 7                |
| Articolo 11                  | —                                      | Articolo 4, paragrafi 1 e 2            |
| Articolo 12                  | —                                      | Articolo 4, paragrafo 3, primo comma   |
| —                            | Articolo 3                             | Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
| Articolo 13                  | —                                      | Articolo 5                             |
| Articolo 7                   | —                                      | Articolo 6                             |
| Articolo 8                   | —                                      | Articolo 7                             |
| Articolo 9                   | —                                      | Articolo 8, paragrafi 1 e 2            |
| Articolo 10, paragrafo 1     | —                                      | Articolo 8, paragrafo 3                |
| —                            | Articolo 4, paragrafo 1                | Articolo 8, paragrafo 4                |
| —                            | Articolo 4, paragrafo 2                | Articolo 8, paragrafo 5                |
| —                            | Articolo 4, paragrafo 3                | Articolo 8, paragrafo 6                |
| —                            | Articolo 4, paragrafo 4                | Articolo 8, paragrafo 7                |
| Articolo 16                  | —                                      | Articolo 9                             |
| —                            | Articolo 5                             | Articolo 10                            |
| —                            | Articolo 6                             | Articolo 11                            |
| —                            | Articolo 7                             | Articolo 12, primo comma               |
| —                            | Articolo 8                             | Articolo 13                            |
| —                            | Allegato I                             | Allegato III                           |
| —                            | Allegato II                            | Allegato IV                            |

## REGOLAMENTO (CE) N. 618/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

**recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare nell'ambito del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

non consegnato per consentire la fornitura durante il periodo di consegna 2007/2008.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31,

- (6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 77/2008 e adeguare i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2007/2008, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/2006.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali <sup>(2)</sup>, prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (7) L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 prevede che il paragrafo 1 del medesimo articolo non si applichi a un quantitativo riassegnato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 o paragrafo 2, del protocollo ACP. Il quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento deve essere pertanto importato prima del 30 giugno 2008. Tuttavia, tenuto conto del fatto che la decisione di riassegnazione è stata presa tardivamente e tenuto conto altresì del tempo concesso per la presentazione delle domande di titoli di importazione, sarà impossibile rispettare tale termine. Occorre pertanto che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 si applichi anche al quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento.

- (2) Detti quantitativi sono fissati, per il periodo di consegna 2007/2008, dal regolamento (CE) n. 77/2008 della Commissione, del 28 gennaio 2008, recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008 <sup>(3)</sup>.

- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

- (3) L'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo ACP contiene disposizioni da applicare in caso di mancata consegna del quantitativo convenuto da parte di uno Stato ACP.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- (4) Le competenti autorità di Barbados, del Congo, del Kenia, del Madagascar e di Trinidad e Tobago hanno informato la Commissione che non saranno in grado di consegnare la totalità del quantitativo convenuto e che non desiderano beneficiare di un periodo di consegna supplementare.

*Articolo 1*

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti del codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2007/2008 e per i rispettivi paesi esportatori, sono adeguati come indicato nell'allegato.

- (5) Previa consultazione degli Stati ACP interessati, occorre pertanto procedere ad una riassegnazione del quantitativo

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, l'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica al quantitativo riassegnato in forza del presente regolamento e importato dopo il 30 giugno 2008.

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

<sup>(3)</sup> GU L 24 del 29.1.2008, pag. 6.

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 77/2008 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco

| Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India | Obblighi di consegna 2007/2008 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Barbados                                                | 27 464,3                       |
| Belize                                                  | 69 615,98                      |
| Congo                                                   | 0,00                           |
| Costa d'Avorio                                          | 10 123,12                      |
| Fiji                                                    | 162 656,25                     |
| Guyana                                                  | 191 368,87                     |
| India                                                   | 9 999,83                       |
| Giamaica                                                | 148 003,16                     |
| Kenia                                                   | 2 045,07                       |
| Madagascar                                              | 6 249,50                       |
| Malawi                                                  | 24 367,72                      |
| Maurizio                                                | 476 789,70                     |
| Mozambico                                               | 5 965,92                       |
| Uganda                                                  | 0,00                           |
| Saint Kitts e Nevis                                     | 0,00                           |
| Suriname                                                | 0,00                           |
| Swaziland                                               | 126 027,92                     |
| Tanzania                                                | 9 672,60                       |
| Trinidad e Tobago                                       | 0,00                           |
| Zambia                                                  | 11 865,01                      |
| Zimbabwe                                                | 37 660,14                      |
| TOTALE                                                  | 1 319 875,62                   |

## REGOLAMENTO (CE) N. 619/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

**relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 164, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta, per taluni prodotti lattiero-caseari, da una restituzione all'esportazione nella misura necessaria a consentire l'esportazione di tali prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito le norme relative alla procedura di gara concernente le restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere di cui al codice ex 0402 10 19 9000, il burro naturale in blocchi di cui al codice ex 0405 10 19 9700, il butteroil in contenitori di cui al codice ex 0405 90 10 9000. Il regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, abroga il regolamento (CE) n. 580/2004 a decorrere dal 1º luglio 2008.
- (3) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2007, occorre aprire una gara permanente per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento. Poiché il regolamento (CE) n. 1454/2007 non contiene tutte le norme specifiche per il settore lattiero-caseario finora incluse nel regolamento (CE) n. 580/2004, è opportuno istituire tali norme a decorrere dalla data di abrogazione di detto regolamento. Per motivi di ordine pratico e a fini di chiarezza e di semplificazione, è opportuno stabilire un unico regolamento che includa anche le disposizioni specifiche del

regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro <sup>(4)</sup> e del regolamento (CE) n. 582/2004, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere <sup>(5)</sup>.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari <sup>(6)</sup>, si applica alla totalità dei titoli di esportazione e delle restituzioni all'esportazione nel settore lattiero-caseario. I titoli rilasciati nell'ambito della gara aperta ai sensi del presente regolamento si riferiscono a prodotti specifici ed è pertanto opportuno prevedere norme specifiche che derogano alle norme generali sui titoli di esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1282/2006. A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1454/2007, i titoli sono rilasciati dal competente organismo nazionale entro il quinto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore della decisione della Commissione che fissa una restituzione massima ed il titolo di esportazione è valido a partire dalla data effettiva di rilascio. È pertanto opportuno stabilire un periodo di validità diverso da quello previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006 al fine di garantire lo stesso periodo di validità per tutti i titoli rilasciati.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

**Campo d'applicazione**

È indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione per i seguenti prodotti lattiero-caseari previsti nell'allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(7)</sup>, in modo da garantire la parità di accesso di tutte le persone stabilite nella Comunità:

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

<sup>(2)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).

<sup>(3)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

<sup>(4)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1543/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 62).

<sup>(5)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1543/2007.

<sup>(6)</sup> GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).

<sup>(7)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

- a) burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 kg, di cui al codice prodotto ex 0405 10 19 9700;
- b) butteroil in contenitori di capacità pari o superiore a 20 kg, di cui al codice prodotto ex 0405 90 10 9000;
- c) latte scremato in polvere in sacchi di almeno 25 kg di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice prodotto ex 0402 10 19 9000.

#### Articolo 2

##### Destinazione

I prodotti di cui all'articolo 1 sono destinati all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto:

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Stati Uniti d'America e la Santa Sede (Città del Vaticano);
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.

#### Articolo 3

##### Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 <sup>(1)</sup>, (CE) n. 1282/2006 e (CE) n. 1454/2007.

#### Articolo 4

##### Presentazione delle offerte

1. Le offerte possono essere presentate soltanto durante i periodi di gara e sono valide unicamente per il periodo di gara nel quale sono presentate.

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì del mese con le seguenti eccezioni:

- a) in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì;
- b) in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì.

Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.

Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:

- a) in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì;
- b) in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì.

Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

3. Ciascun periodo di gara è contraddistinto da un numero d'ordine, a cominciare dal primo periodo previsto.

4. Le offerte sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri che figurano nell'allegato II.

5. Ogni offerta è presentata distintamente, in base alla destinazione, per uno dei codici prodotto di cui all'articolo 1.

6. Oltre a quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1454/2007, l'offerta deve indicare nella casella 16 della domanda di titolo il codice prodotto per la restituzione all'esportazione, preceduto da «ex», di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

**Articolo 5****Quantitativi oggetto della domanda**

Per i prodotti di cui all'articolo 1, ogni offerta deve riguardare un quantitativo minimo pari ad almeno 10 tonnellate.

**Articolo 6****Cauzioni**

La cauzione di gara è pari al 15 % dell'importo massimo più recente della restituzione per lo stesso codice prodotto e la stessa destinazione. L'importo della cauzione di gara non può tuttavia essere inferiore a 5 EUR per 100 kg.

**Articolo 7****Comunicazione delle offerte alla Commissione**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1454/2007, gli Stati membri comunicano separatamente alla Commissione, entro tre ore dal termine di ogni periodo di gara quale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, tutte le offerte valide avvalendosi del formulario riportato nell'allegato I del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

**Articolo 8****Titoli di esportazione**

1. Non si applica l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

2. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1282/2006, il periodo di validità del titolo di esportazione inizia a partire dalla data effettiva di rilascio e termina alla fine del quarto mese successivo al mese in cui finisce il periodo di gara, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.

**Articolo 9****Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 581/2004 e il regolamento (CE) n. 582/2004 sono abrogati.

**Articolo 10****Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

**STATO MEMBRO:**

Persona da contattare:

Telefono:

Fax:

E-mail:

A. Burro 82 %

**Stato membro:**

Concessione di una restituzione per l'esportazione di burro (82 %) del codice prodotto ex 0405 10 19 9700 verso taluni paesi terzi [regolamento (CE) n. 619/2008] Numero di gara: .../R/200. Scadenza del periodo di gara:

| 1          | 2                           | 3                         | 4            | 5                                                                               |
|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Offerta n. | Offerente n. <sup>(1)</sup> | Quantitativo (tonnellate) | Destinazione | Aliquota della restituzione all'esportazione (EUR/100 kg) (in ordine crescente) |
|            |                             |                           |              |                                                                                 |
|            |                             |                           |              |                                                                                 |
|            |                             |                           |              |                                                                                 |

<sup>(1)</sup> A ciascun offerente è attribuito un numero per ogni periodo di gara.

B. Butteroil

**Stato membro:**

Concessione di una restituzione per l'esportazione di butteroil del codice prodotto ex 0405 90 10 9000 verso taluni paesi terzi [regolamento (CE) n. 619/2008] Numero di gara: .../R/200. Scadenza del periodo di gara:

| 1          | 2                           | 3                         | 4            | 5                                                                               |
|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Offerta n. | Offerente n. <sup>(1)</sup> | Quantitativo (tonnellate) | Destinazione | Aliquota della restituzione all'esportazione (EUR/100 kg) (in ordine crescente) |
|            |                             |                           |              |                                                                                 |
|            |                             |                           |              |                                                                                 |
|            |                             |                           |              |                                                                                 |

<sup>(1)</sup> A ciascun offerente è attribuito un numero per ogni periodo di gara.

C. Latte scremato in polvere

**Stato membro:**

Concessione di una restituzione per l'esportazione di latte scremato in polvere del codice prodotto ex 0402 10 19 9000 verso taluni paesi terzi (regolamento (CE) n. 619/2008). Numero di gara: .../R/200. Scadenza del periodo di gara:

| 1          | 2                           | 3                         | 4            | 5                                                                               |
|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Offerta n. | Offerente n. <sup>(1)</sup> | Quantitativo (tonnellate) | Destinazione | Aliquota della restituzione all'esportazione (EUR/100 kg) (in ordine crescente) |
|            |                             |                           |              |                                                                                 |
|            |                             |                           |              |                                                                                 |
|            |                             |                           |              |                                                                                 |

<sup>(1)</sup> A ciascun offerente è attribuito un numero per ogni periodo di gara.

## ALLEGATO II

Autorità degli Stati membri competenti a ricevere le offerte ai sensi del regolamento (CE) n. 1454/2007 e del presente regolamento:

|    |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BE | Bureau d'intervention et de restitution belge<br>Belgisch Interventie- en Restitutiebureau<br>Rue de Trèves 82/Trierstraat 82<br>B-1040 Bruxelles/Brussel<br>Tél./Tel. (32-2) 287 24 11<br>Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24 |
| BG | State fund „Agriculture“ — Paying Agency<br>136, Tsar Boris III Blvd.<br>1618 Sofia<br>Bulgaria<br>Tel.: + 359 2 81 87 100<br>Tel./fax: + 359 2 81 87 167                                                                   |
| CZ | Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)<br>Ve Smečkách 33<br>110 00, Praha 1<br>Czech Republic<br>Tel: (420) 222 871 431<br>Fax: (420) 0 222 871 769<br>E-mail: licence@szif.cz                                           |
| DK | Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri<br>Direktoratet for FødevareErhverv<br>Eksportstøttekontoret<br>Nyropsgade 30<br>DK-1780 København V<br>Tlf. (45) 33 95 80 00<br>Fax (45) 33 95 80 18                        |
| DE | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)<br>D-53168 Bonn<br>oder<br>Deichmanns Aue 29<br>D-53179 Bonn<br>Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884<br>Fax (0049 228) 6845-3874, 3792                                |
| EE | Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet (PRIA)<br>Narva mnt 3<br>Tartu 51009<br>Eesti<br>Tel: (+ 372) 737 1200<br>Fax: (+ 372) 737 1201                                                                              |
| EL | ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς<br>Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β<br>GR-111 45 Αθήνα<br>Τηλ.: (30-210) 212 48 93<br>Φαξ: (30-210) 202 06 08                                                                                |
| ES | Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino<br>Fondo Español de Garantía Agraria<br>Subdirección General de Regulación de Mercados<br>Almagro, 33<br>E-28010<br>Tel. (34) 913 47 49 17-18<br>Fax (34) 913 47 47 07  |
| FR | Office de l'élevage<br>12, rue Henri-Rol-Tanguy<br>TSA 30003<br>F-93555 Montreuil-sous-Bois<br>Tél. (33-1) 73 30 30 00<br>Fax (33-1) 73 30 30 38                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IE | Department of Agriculture, Fisheries and Food<br>Johnstown Castle Estate<br>Wexford<br>Ireland<br>Tel. (353) 53 63 400<br>Fax (353) 53 42 843                                                  |
| IT | Ministero del commercio internazionale<br>Direzione generale per la politica commerciale<br>DIV. II<br>Viale Boston 25<br>I-00142 Roma<br>Tel: + 39 06 59 93 22 04<br>Fax: + 39 06 59 93 21 41 |
| CY | Ministry of Commerce, Industry and Tourism<br>Import & Export Licensing Unit<br>1421 Lefkosia (Nicosia)<br>Cyprus<br>Tel: + 357 22867 100<br>Fax: + 357 22375 120                              |
| LV | Lauku atbalsta dienests (LAD)<br>Republikas laukums 2<br>Rīga, LV-1981<br>Latvija<br>Tālr.: (371) 702 75 42<br>Fakss: (371) 702 71 20                                                          |
| LT | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos<br>Blindžių g. 17<br>08111 Vilnius<br>Lietuva<br>Tel. + 370 5 25 26 703<br>Faksas + 370 5 25 26 945                                 |
| LU | Office des licences<br>21, Rue Philippe II<br>L-2011 Luxembourg<br>Tél.: 352 24782370<br>Télécopieur: 352 466138                                                                               |
| HU | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)<br>Soroksári út 22-24.<br>H-1095 Budapest<br>Hungary<br>Tel.: (36-1) 37 43 603<br>Fax: (36-1) 47 52 114                                        |
| MT | Ministry for Rural Affairs and Environment<br>Barriera Wharf<br>Valletta — CMR 02<br>Tel: + 356 2295 2228                                                                                      |
| NL | Productschap zuivel<br>Louis Braillelaan 80<br>NL-2719 EK Zoetermeer<br>Nederland<br>Tel.: (31-79) 368 1534<br>Fax: (31-79) 368 1955<br>E-mail: mr@pz.agro.nl                                  |
| AT | Agrarmarkt Austria<br>Dresdner Straße 70<br>A-1200 Wien<br>Tel.: (43-1) 331 51 0<br>Fax: (43-1) 331 51 303<br>E-Mail: lizenzen@ama.gv.at                                                       |
| PL | Agencja Rynku Rolnego<br>Nowy Świat 6/12<br>00-400 Warszawa<br>Poland<br>Tel. (48) 22 661-75-90<br>Faks (48) 22 661-76-04                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT | Ministério das Finanças<br>Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo<br>Direcção de Serviços de Licenciamento<br>Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega<br>P-1149-060 Lisboa<br>Tel.: (351) 218 81 42 62<br>Fax.: (351) 218 81 42 61 |
| RO | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură<br>Bd. Carol I nr. 17, sector 2<br>030161 București<br>România<br>Tel.: (40-21) 305 48 02<br>Tel.: (40-21) 305 48 42<br>Fax: (40-21) 305 48 03                                                                        |
| SL | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja<br>Dunajska cesta 160<br>1000 Ljubljana<br>Slovenija<br>Telefon: + 386 1 478 9228<br>Telefaks: + 386 1 478 9297                                                                                       |
| SK | Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)<br>Dobrovičova 12<br>815 26 Bratislava<br>Slovenská republika<br>Tel.: (421-2) 57 51 26 13<br>Fax: (421-2) 53 41 21 80                                                                                    |
| FI | Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto<br>P.O. Box 256<br>FI-00101 Helsinki<br>Puhelin: (358-20) 772 007<br>Faksi (358-20) 772 55 09                                                                                                                                        |
| SV | Statens jordbruksverk<br>Vallgatan 8<br>S-511 82 Jönköping<br>Tfn (46-36) 15 50 00<br>Fax (46-36) 19 05 46                                                                                                                                                               |
| UK | Rural Payments Agency (RPA)<br>Lancaster House, Hampshire Court<br>UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE<br>Tel. 44 0 191 226 5262<br>Fax 44 0 191 226 5101                                                                                                                   |

## REGOLAMENTO (CE) N. 620/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

**recante rettifica del regolamento (CE) n. 386/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 386/2008 della Commissione<sup>(2)</sup> ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
- (2) Occorre tenere conto delle modifiche della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari introdotte dal regolamento (CE) n. 1499/2007, recante pubblicazione, per il 2008, della nomenclatura dei prodotti

agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87<sup>(3)</sup>. Occorre pertanto rettificare di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 386/2008. Per motivi di chiarezza è opportuno che dette rettifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 386/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 386/2008 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 386/2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). A decorrere dal 1º luglio 2008 il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 116 del 30.4.2008, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 19.12.2007, pag. 10.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal  
27 giugno 2008

| Codice prodotto | Destinazione       | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni | Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 0401 30 31 9100 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0402 29 15 9500 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0401 30 31 9400 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0402 29 19 9300 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0401 30 31 9700 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0402 29 19 9500 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0401 30 39 9100 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0402 29 19 9900 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0401 30 39 9400 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0402 29 99 9100 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0401 30 39 9700 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0402 29 99 9500 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0401 30 91 9100 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0402 91 10 9370 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0401 30 99 9100 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0402 91 30 9300 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0401 30 99 9500 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0402 91 99 9000 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 10 11 9000 | L20 <sup>(1)</sup> | EUR/100 kg      | —                            | 0402 99 10 9350 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 10 19 9000 | L20 <sup>(1)</sup> | EUR/100 kg      | —                            | 0402 99 31 9300 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 10 99 9000 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0403 90 11 9000 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 11 9200 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0403 90 13 9200 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 11 9300 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0403 90 13 9300 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 11 9500 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0403 90 13 9500 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 11 9900 | L20 <sup>(1)</sup> | EUR/100 kg      | —                            | 0403 90 13 9900 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 17 9000 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0403 90 33 9400 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 19 9300 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0403 90 59 9310 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 19 9500 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0403 90 59 9340 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 19 9900 | L20 <sup>(1)</sup> | EUR/100 kg      | —                            | 0403 90 59 9370 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 91 9100 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0404 90 21 9120 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 91 9200 | L20 <sup>(1)</sup> | EUR/100 kg      | —                            | 0404 90 21 9160 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 91 9350 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0404 90 23 9120 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 99 9100 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0404 90 23 9130 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 99 9200 | L20 <sup>(1)</sup> | EUR/100 kg      | —                            | 0404 90 23 9140 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 99 9300 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0404 90 23 9150 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 99 9400 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0404 90 81 9100 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 99 9500 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0404 90 83 9110 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 99 9600 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0404 90 83 9130 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 21 99 9700 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0404 90 83 9150 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 29 15 9200 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0404 90 83 9170 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0402 29 15 9300 | L20                | EUR/100 kg      | —                            | 0405 10 11 9500 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 |                    |                 |                              | 0405 10 11 9700 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni | Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 0405 10 19 9500 | L20          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 30 39 9500 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0405 10 19 9700 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0405 10 30 9100 | L20          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 30 39 9700 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0405 10 30 9300 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0405 10 30 9700 | L20          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 30 39 9930 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0405 10 50 9500 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0405 10 50 9700 | L20          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 30 39 9950 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0405 10 90 9000 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0405 20 90 9500 | L20          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 40 50 9000 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0405 20 90 9700 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0405 90 10 9000 | L20          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 40 90 9000 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0405 90 90 9000 | L20          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 10 20 9640 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 13 9000 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 10 20 9650 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 15 9100 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 10 20 9830 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 17 9100 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 10 20 9850 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 21 9900 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 20 90 9913 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 23 9900 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 20 90 9915 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 25 9900 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 20 90 9917 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 27 9900 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 20 90 9919 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 32 9119 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 30 31 9730 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 35 9190 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 30 31 9930 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 35 9990 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 30 31 9950 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 37 9000 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 |              |                 |                              | 0406 90 61 9000 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 |              |                 |                              |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni | Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 0406 90 63 9100 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 86 9200 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 63 9900 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 86 9400 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 69 9910 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 86 9900 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 73 9900 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 87 9300 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 75 9900 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 87 9400 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 76 9300 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 87 9951 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 76 9400 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 87 9971 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 76 9500 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 87 9973 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 78 9100 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 87 9974 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 78 9300 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 87 9975 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 79 9900 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 87 9979 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 81 9900 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 88 9300 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 85 9930 | L04          | EUR/100 kg      | —                            | 0406 90 88 9500 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
| 0406 90 85 9970 | L04          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |
|                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |                 | L40          | EUR/100 kg      | —                            |

(<sup>1</sup>) Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell'ambito del contingente 2008/2009 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:

- a) prodotti che rientrano nei codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000 0,00 EUR/100 kg
- b) prodotti che rientrano nei codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200 0,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L20: Tutte le destinazioni, tranne:

- a) paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.

L04: Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia (\*), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40: Tutte le destinazioni, tranne:

- a) paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.

(\*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2008/60/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(4) Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio della sicurezza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare facendo particolare attenzione ai requisiti di purezza.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1) La direttiva 95/31/CE della Commissione del 5 luglio 1995 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare <sup>(2)</sup> è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Occorre stabilire requisiti di purezza per tutti gli edulcoranti citati nella direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari <sup>(4)</sup>.

(3) Occorre prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli edulcoranti definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (JECFA).

### Articolo 1

I requisiti di purezza di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi agli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE, sono specificati nell'allegato I della presente direttiva.

### Articolo 2

La direttiva 95/31/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/128/CE (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 6).

<sup>(3)</sup> V. allegato II, parte A.

<sup>(4)</sup> GU L 237 del 10. 9.1994, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO I

## E 420 (i) — SORBITOLO

## Sinonimi

D-glucitolo, D-sorbitolo

## Definizione

Denominazione chimica

D-glucitolo

Einecs

200-061-5

Formula chimica

 $C_6H_{14}O_6$ 

Peso molecolare

182,17

Tenore

Il D-glucitolo contiene non meno del 97 % di glicitoli totali e non meno del 91 % di D-sorbitolo, riferiti in ambedue i casi al peso secco.

I glicitoli sono composti aventi formula di struttura  $CH_2OH-(CHOH)_n-CH_2OH$ , nella quale «n» rappresenta un numero intero.

## Descrizione

Polvere bianca igroscopica, cristallina, scaglie o granuli aventi sapore dolce.

## Identificazione

A. Solubilità

Molto solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo.

B. Intervallo di fusione

88 °C-102 °C.

C. Derivato monobenzilidenico del sorbitolo

A 5 grammi di campione aggiungere 7 ml di metanolo, 1 ml di benzaldeide e 1 ml di acido cloridrico. Mescolare e agitare con un agitatore meccanico fino all'apparizione di cristalli. Filtrare sotto vuoto, sciogliere i cristalli in 20 ml di acqua bollente contenente 1 g di bicarbonato di sodio, filtrare a caldo, raffreddare il filtrato, filtrare sotto vuoto, lavare con 5 ml di una miscela metanolo-acqua (1 a 2) ed essiccare all'aria. I cristalli così ottenuti fondono fra 173 °C e 179 °C.

## Purezza

Acqua

Non oltre l'1 % (Metodo Karl Fischer)

Ceneri solfate

Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,3 % espressi in glucosio sulla sostanza secca

Zuccheri totali

Non oltre l'1 % espressi in glucosio sulla sostanza secca

Cloruri

Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca

Solfati

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

**E 420 (ii) — SCIROPPO DI SORBITOLO****Sinonimi**

Sciroppo di D-glucitolo

**Definizione**

Denominazione chimica

Lo sciroppo di sorbitolo, preparato per idrogenazione dello sciroppo di glucosio è costituito da D-sorbitolo, D-mannitolo e da saccaridi idrogenati.

La frazione non costituita da D-sorbitolo consiste essenzialmente in oligosaccaridi prodotti per idrogenazione dello sciroppo di glucosio usato come materia prima (in questo caso lo sciroppo non è cristallizzabile), o in mannitolo. Possono essere presenti piccole quantità di glicitoli nei quali  $n \leq 4$ . I glicitoli sono composti rispondenti alla formula di struttura:  $\text{CH}_2\text{OH}-(\text{CHOH})_n-\text{CH}_2\text{OH}$ , nella quale  $n$  rappresenta un numero intero.

Einecs

270-337-8

Tenore

Non meno del 69 % di solidi totali e non meno del 50 % di D-sorbitolo calcolato sulla sostanza secca.

**Descrizione**

Soluzione acquosa chiara, incolore e di sapore dolce.

**Identificazione**

A. Solubilità

Miscibile con acqua, glicerolo e con propano-1,2-diolo.

B. Derivato monobenzilidenico del sorbitolo

A 5 g del campione aggiungere 7 ml di metanolo, 1 ml di benzaldeide e 1 ml di acido cloridrico. Mescolare e agitare con un agitatore meccanico fino all'apparizione di cristalli. Filtrare sotto vuoto, sciogliere i cristalli in 20 ml di acqua bollente contenente 1 g di bicarbonato di sodio e filtrare a caldo. Raffreddare il filtrato, filtrare sotto vuoto, lavare con 5 ml di miscela metanolo-acqua (1 a 2) ed essiccare all'aria. I cristalli così ottenuti fondono tra 173 °C e 179 °C.

**Purezza**

Acqua

Non oltre il 31 % (Metodo Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,3 % espressi in glucosio sulla sostanza secca

Cloruri

Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca

Solfati

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

**E 421 — MANNITOLO**

I) MANNITOLO

**Sinonimi**

D-mannitolo

|                                          |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definizione</b>                       | Prodotto mediante idrogenazione catalitica di soluzioni carboidrate contenenti glucosio e/o fruttosio                                              |
| Denominazione chimica                    | D-mannitolo                                                                                                                                        |
| Einecs                                   | 200-711-8                                                                                                                                          |
| Formula chimica                          | $C_6H_{14}O_6$                                                                                                                                     |
| Peso molecolare                          | 182,2                                                                                                                                              |
| Tenore                                   | Non meno del 96,0 % di D-mannitolo e non oltre il 102 % sulla sostanza secca                                                                       |
| <b>Descrizione</b>                       | Polvere bianca, inodore, cristallina                                                                                                               |
| <b>Identificazione</b>                   |                                                                                                                                                    |
| A. Solubilità                            | Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, praticamente insolubile in etere                                                               |
| B. Intervallo di fusione                 | Fra 164 e 169 °C                                                                                                                                   |
| C. Cromatografia su strato sottile       | Supera il test                                                                                                                                     |
| D. Rotazione specifica                   | $[\alpha]^{20}_D: +23^\circ \text{ a } +25^\circ$ (soluzione di borato)                                                                            |
| E. pH                                    | Fra 5 e 8<br>Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di una soluzione satura di cloruro di potassio a 10 ml di una soluzione al 10 % w/v          |
| <b>Purezza</b>                           |                                                                                                                                                    |
| Perdita all'essiccazione                 | Non oltre lo 0,3 % (105 °C, 4 ore)                                                                                                                 |
| Zuccheri riduttori                       | Non oltre lo 0,3 % (espressi in glucosio)                                                                                                          |
| Zuccheri totali                          | Non oltre l'1 % (espressi in glucosio)                                                                                                             |
| Ceneri solfatate                         | Non oltre lo 0,1 %                                                                                                                                 |
| Cloruri                                  | Non oltre 70 mg/kg                                                                                                                                 |
| Solfato                                  | Non oltre 100 mg/kg                                                                                                                                |
| Nichel                                   | Non oltre 2 mg/kg                                                                                                                                  |
| Piombo                                   | Non oltre 1 mg/kg                                                                                                                                  |
| II) MANNITOLO PRODOTTO PER FERMENTAZIONE |                                                                                                                                                    |
| <b>Sinonimi</b>                          | D-mannitolo                                                                                                                                        |
| <b>Definizione</b>                       | Prodotto mediante fermentazione discontinua in condizioni aerobiche, utilizzando il ceppo tradizionale del lievito <i>zygosaccharomyces rouxii</i> |
| Denominazione chimica                    | D-mannitolo                                                                                                                                        |

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einecs                             | 200-711-8                                                                                                                         |
| Formula chimica                    | $C_6H_{14}O_6$                                                                                                                    |
| Peso molecolare                    | 182,2                                                                                                                             |
| Tenore                             | Non meno del 99 % sulla sostanza essiccata                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>                 | Polvere bianca, inodore, cristallina                                                                                              |
| <b>Identificazione</b>             |                                                                                                                                   |
| A. Solubilità                      | Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, praticamente insolubile in etere                                              |
| B. Intervallo di fusione           | Fra 164 e 169 °C                                                                                                                  |
| C. Cromatografia su strato sottile | Supera il test                                                                                                                    |
| D. Rotazione specifica             | $[\alpha]^{20}_D$ : + 23 ° a + 25 ° (soluzione di borato)                                                                         |
| E. pH                              | Fra 5 e 8<br>Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di soluzione satura di cloruro di potassio a 10 ml di soluzione al 10 % w/v |
| <b>Purezza</b>                     |                                                                                                                                   |
| Arabitolo                          | Non oltre lo 0,3 %                                                                                                                |
| Perdita all'essiccazione           | Non oltre lo 0,3 % (105 °C, 4 ore)                                                                                                |
| Zuccheri riduttori                 | Non oltre lo 0,3 % (espressi in glucosio)                                                                                         |
| Zuccheri totali                    | Non oltre l'1 % (espressi in glucosio)                                                                                            |
| Ceneri solfatate                   | Non oltre lo 0,1 %                                                                                                                |
| Cloruri                            | Non oltre 70 mg/kg                                                                                                                |
| Solfato                            | Non oltre 100 mg/kg                                                                                                               |
| Piombo                             | Non oltre 1 mg/kg                                                                                                                 |
| Batteri aerobici mesofili          | Non oltre $10^3$ /g                                                                                                               |
| Coliformi                          | Assenti in 10 g                                                                                                                   |
| Salmonella                         | Assente in 10 g                                                                                                                   |
| Escherichia coli                   | Assente in 10 g                                                                                                                   |
| Staphylococcus aureus              | Assente in 10 g                                                                                                                   |
| Pseudomonas aeruginosa             | Assente in 10 g                                                                                                                   |
| Muffe                              | Non oltre 100/g                                                                                                                   |
| Lieviti                            | Non oltre 100/g                                                                                                                   |

**E 950 — ACESULFAME K****Sinonimi**

Acesulfame potassio, sale di potassio di 3,4 diidro-6-metil-1,2,3-ossatiazina-4-one, 2,2 diossido

**Definizione**

Denominazione chimica

6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido di sale di potassio

Einecs

259-715-3

Formula chimica

$C_4H_4KNO_4S$

Peso molecolare

201,24

Tenore

Non meno del 99 % di  $C_4H_4KNO_4S$  sulla base anidra

**Descrizione**

Polvere bianca, inodore, cristallina. Circa 200 volte più dolce del saccarosio

**Identificazione**

A. Solubilità

Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo

B. Assorbimento per ultravioletti

Massimo  $227 \pm 2$  nm per una soluzione di 10 mg in 1 000 ml di acqua

C. Test positivo per il potassio

Test superato (controllato il residuo ottenuto con incenerimento di 2 g del campione)

D. Test di precipitazione

Si aggiungono poche gocce di una soluzione al 10 % cobaltnitrito di sodio a una soluzione di 2,0 g del campione in 2 ml di acido acetico e 2 ml d'acqua. Si produce un precipitato di colore giallo

**Purezza**

Perdita all'essiccazione

Non oltre l'1 % (105 °C, due ore)

Impurezze organiche

Supera il test per 20 mg/kg di componenti UV attivi

Fluoruro

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg

**E 951 — ASPARTAME****Sinonimi**

Metil-estere dell'aspartil-fenilalanina

**Definizione**

Denominazione chimica

Metil-estere della N-L- $\alpha$ -aspartil-L-fenilalanina-1, N-metil-estere dell'acido 3 ammino-N-( $\alpha$ -carbometossi-fenetil)-succinamico.

Einecs

245-261-3

Formula chimica

$C_{14}H_{18}N_2O_5$

Peso molecolare

294,31

Tenore

Non meno del 98 % e non oltre il 102 % in  $C_{14}H_{18}N_2O_5$  sulla sostanza secca.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>                           | Polvere bianca cristallina, inodore, di sapore dolce. Potere dolcificante circa 200 volte superiore a quello del saccarosio.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Identificazione</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Solubilità                                   | Poco solubile in acqua ed in etanolo.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Purezza</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Perdita all'essiccazione                     | Non oltre il 4,5 % (4 ore a 105 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ceneri solfatate                             | Non oltre lo 0,2 % sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pH                                           | Tra 4,5 e 6,0 (soluzione 1 a 125)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trasmittanza                                 | La trasmittanza di una soluzione all'1 % in acido cloridrico 2 N, determinata in una cella ottica di 1 cm a 430 nm con uno spettrofotometro adeguato, utilizzando acido cloridrico 2 N nella cella di riferimento, non deve essere inferiore a 0,95, equivalente a un'assorbanza di non oltre 0,022 all'incirca. |
| Potere rotatorio specifico                   | (α) <sub>D</sub> <sup>20</sup> : da + 14,5 a + 16,5 °<br>Determinata alla concentrazione del 4 % in acido formico 15 N, entro 30 minuti dalla preparazione del campione.                                                                                                                                         |
| Arsenico                                     | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Piombo                                       | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Metalli pesanti                              | Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                           |
| acido 5-Benzil-3,6-diosso-2-i-perazinacetico | Non oltre l'1,5 % sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**E 952 — ACIDO CICLAMICO E SUOI SALI DI Na E Ca****I) ACIDO CICLAMICO**

|                        |                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinonimi</b>        | Acido cicloesilsulfammico, ciclammati                                                                                                                           |
| <b>Definizione</b>     |                                                                                                                                                                 |
| Denominazione chimica  | Acido cicloesansulfammico, acido cicloesilamminosolfonico                                                                                                       |
| Einecs                 | 202-898-1                                                                                                                                                       |
| Formula chimica        | C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>3</sub> S                                                                                                                |
| Peso molecolare        | 179,24                                                                                                                                                          |
| Tenore                 | L'acido cicloesilsulfammico contiene non meno del 98 % e non più del 102 % di C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>3</sub> S, calcolato sulla sostanza secca. |
| <b>Descrizione</b>     | Polvere bianca cristallina, praticamente incolore e di sapore agrodolce. Potere dolcificante circa 40 volte superiore a quello del saccarosio.                  |
| <b>Identificazione</b> |                                                                                                                                                                 |
| A. Solubilità          | Solubile in acqua ed in etanolo.                                                                                                                                |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. Test di precipitazione | Acidificare con acido cloridrico una soluzione al 2 %, aggiungere 1 ml di una soluzione di cloruro di bario in acqua all'incirca 1 molare, filtrare nel caso la soluzione sia torbida o si formi un precipitato. Aggiungere alla soluzione limpida 1 ml di una soluzione di nitrito di sodio al 10 %, si forma un precipitato bianco. |
| <b>Purezza</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perdita all'essiccazione  | Non oltre l'1 % (1 ora a 105 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Selenio                   | Non oltre 30 mg/kg espressi in selenio sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Piombo                    | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Metalli pesanti           | Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arsenico                  | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cicloesilammina           | Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dicicloesilammina         | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anilina                   | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II) CICLAMMATO DI SODIO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sinonimi</b>           | Ciclammatto, sale sodico dell'acido ciclamico                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definizione</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Denominazione chimica     | Cicloesansolfammato di sodio, cicloesilsolfammato di sodio                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Einecs                    | 205-348-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formule chimiche          | $C_6H_{12}NNaO_3S$ e la forma diidrata $C_6H_{12}NNaO_3S \cdot 2H_2O$                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso molecolare           | 201,22 calcolato sulla forma anidra<br>237,22 calcolato sulla forma idrata                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tenore                    | Non meno del 98 % e non più del 102 % sulla sostanza secca, forma diidrata: non meno dell'84 % sulla sostanza secca.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>        | Cristalli bianchi, inodori o polvere cristallina avente un potere dolcificante circa 30 volte superiore a quello del saccarosio.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Identificazione</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Solubilità                | Solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Purezza</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perdita all'essiccazione  | Non oltre 1 % (1 ora a 105 °C)<br>Non oltre 15,2 % (2 ore a 105 °C) per la forma diidrata                                                                                                                                                                                                                                             |
| Selenio                   | Non oltre 30 mg/kg espressi in selenio sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arsenico                  | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Piombo                    | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Metalli pesanti           | Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cicloesil-ammina          | Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                  |
| Dicicloesil-ammina        | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                   |
| Anilina                   | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                   |
| III) CICLAMMATO DI CALCIO |                                                                                                                          |
| <b>Sinonimi</b>           | Ciclammato, sale di calcio dell'acido ciclamico                                                                          |
| <b>Definizione</b>        |                                                                                                                          |
| Denominazione chimica     | Cicloesansolfammato di calcio, cicloesilsolfammato di calcio                                                             |
| Einecs                    | 205-349-4                                                                                                                |
| Formula chimica           | $C_{12}H_{24}CaN_2O_6S_2 \cdot 2H_2O$                                                                                    |
| Peso molecolare           | 432,57                                                                                                                   |
| Tenore                    | Non meno del 98 % e non più del 101 % sulla sostanza secca.                                                              |
| <b>Descrizione</b>        | Cristalli bianchi, incolori o polvere cristallina; potere dolcificante circa 30 volte superiore a quello del saccarosio. |
| <b>Identificazione</b>    |                                                                                                                          |
| Solubilità                | Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo.                                                                      |
| <b>Purezza</b>            |                                                                                                                          |
| Perdita all'essiccazione  | Non oltre l'1 % (1 ora a 105 °C) forma diidrata: non oltre l'8,5 % (4 ore a 140 °C)                                      |
| Selenio                   | Non oltre 30 mg/kg espressi in selenio sulla sostanza secca                                                              |
| Arsenico                  | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                   |
| Piombo                    | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                   |
| Metalli pesanti           | Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca                                                                   |
| Cicloesilammina           | Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                  |
| Dicicloesilammina         | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                   |
| Anilina                   | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                   |

**E 953 — ISOMALT**

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| <b>Sinonimi</b> | Isomaltulosio idrogenato, palatinosio idrogenato |
|-----------------|--------------------------------------------------|

**Definizione**

Denominazione chimica

L'isomalt è una miscela di mono- e disaccaridi idrogenati i cui principali componenti sono i disaccaridi:

6-O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-D-sorbitolo (1,6-GPS) e1-O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato (1,1)-GPM

Formula chimica

6-O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-D-sorbitolo:  $C_{12}H_{24}O_{11}$ 1-O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato:  $C_{12}H_{24}O_{11} \cdot 2H_2O$ 

Peso molecolare

6-O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-D-sorbitolo: 344,321-O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato: 380,32

Tenore

Non meno del 98 % nei mono- e disaccaridi idrogenati e non meno dell'86 % nella miscela di 6-O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-D-sorbitolo e 1-O- $\alpha$ -D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato determinato su base anidra**Descrizione**

Massa cristallina inodore, bianca, lievemente igroscopica

**Identificatione**

A. Solubilità

Solubile in acqua, solubile molto lievemente in etenalo

B. Cromatografia su strato sottile

Esaminare per cromatografia su strato sottile impiegando una piastra ricoperta di uno strato di circa 0,2 mm di gel di silice cromatografico. Le principali zone di evidenza nel cromatogramma sono quelle di 1,1-GPM e 1,6 GPS

**Purezza**

Acqua

Non oltre il 7 % (metodo Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,05 % su base anidra

D-mannitolo

Non oltre il 3 %

D-sorbitolo

Non oltre il 6 %

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,3 % espresso come glucosio su base anidra

Nichel

Non oltre 2 mg/kg su base anidra

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg su base anidra

Piombo

Non oltre 1 mg/kg su base anidra

Metalli pesanti (come Pb)

Non oltre 10 mg/kg su base anidra

**E 954 — SACCARINA E SUOI SALI Na, K E Ca**

I) SACCARINA

**Definizioni**

Denominazione chimica

1,1-diossido di 3-oxo-2,3-diidro-benzo(d)isotiazolo

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einecs                             | 201-321-0                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formula chimica                    | $C_7H_5NO_3S$                                                                                                                                                                                                                                  |
| Massa molecolare relativa          | 183,18                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tenore                             | Non meno del 99 % e non oltre il 101 % di $C_7H_5NO_3S$ sulla sostanza secca                                                                                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>                 | Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con debole odore, aromatico, di sapore dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio.                             |
| <b>Identificazione</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Solubilità                         | Poco solubile in acqua, solubile in soluzione basica, scarsamente solubile in etanolo.                                                                                                                                                         |
| <b>Purezza</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perdita all'essiccazione           | Non oltre l'1 % (105 °C, due ore)                                                                                                                                                                                                              |
| Intervallo di fusione              | 226 °C-230 °C                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ceneri solfatate                   | Non oltre lo 0,2 % sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                        |
| Acidi benzoico e salicilico        | Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta. |
| o-Toluensolfonammide               | Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                        |
| p-Toluensolfonammide               | Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                        |
| p-Solfonammide dell'acido benzoico | Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                        |
| Sostanze facilmente carbonizzabili | Assenti                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arsenico                           | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                         |
| Selenio                            | Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                        |
| Piombo                             | Non oltre 1 mg/kg sostanza secca                                                                                                                                                                                                               |
| II) SALE SODICO DELLA SACCARINA    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sinonimi</b>                    | Saccarina, sale di sodio della saccarina                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definizioni</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Denominazione chimica              | o-Benzosolfimmide di sodio, sale di sodio del 2,3-diidro-3-ossobenzisolfonazolo, sale di sodio diidrato del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido                                                                                             |
| Einecs                             | 204-886-1                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formula chimica                    | $C_7H_4NNaO_3S \cdot 2H_2O$                                                                                                                                                                                                                    |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massa molecolare relativa          | 241,19                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tenore                             | Non meno del 99 % e non più del 101 % di $C_7H_4NNaO_3S$ sulla sostanza secca.                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>                 | Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, efflorescente, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce, anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita. |
| <b>Identificazione</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Solubilità                         | Facilmente solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Purezza</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perdita all'essiccazione           | Non oltre il 15 % (120 °C, quattro ore)                                                                                                                                                                                                               |
| Acidi benzoico e salicilico        | Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta.        |
| o-Toluensolfonammide               | Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                               |
| p-Toluensolfonammide               | Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                               |
| p-Solfonammide dell'acido benzoico | Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                               |
| Sostanze facilmente carbonizzabili | Assenti                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arsenico                           | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                |
| Selenio                            | Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                               |
| Piombo                             | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                                |

## III) SALE DI CALCIO DELLA SACCARINA

**Sinonimi** Saccarina, sale di calcio della saccarina

**Definizione**

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione chimica     | o-Benzosolfimmide di calcio, sale di calcio del 2,3-diidro-3-ossoben-zisosolfonazolo, sale di calcio idrato (2:7) del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido |
| Einecs                    | 229-349-9                                                                                                                                                    |
| Formula chimica           | $C_{14}H_8CaN_2O_6S_2 \cdot 3\frac{1}{2}H_2O$                                                                                                                |
| Massa molecolare relativa | 467,48                                                                                                                                                       |
| Tenore                    | Non meno del 95 % di $C_{14}H_8CaN_2O_6S_2$ sulla sostanza secca.                                                                                            |

**Descrizione**

Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita.

**Identificazione**

Solubilità

Facilmente solubile in acqua, solubile in etanolo.

**Purezza**

Perdita all'essiccazione

Non oltre il 13,5 % (120 °C, quattro ore)

Acidi benzoico e salicilico

Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta

o-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Solfonammide dell'acido benzoico

Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca

Sostanze facilmente carbonizzabili

Assenti

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Selenio

Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

**IV) SALE DI POTASSIO DELLA SACCARINA****Sinonimi**

Saccarina, sale di potassio della saccarina

**Definizione**

Denominazione chimica

o-Benzosolfimmide di potassio, sale di potassio del 2,3-diidro-3-os-sobenzisosolfonazolo, sale di potassio monoidrato del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1 diossido

Einecs

Formula chimica

 $C_7H_4KNO_3S \cdot H_2O$ 

Massa molecolare relativa

239,77

Tenore

Non meno del 99 % e non più del 101 % di  $C_7H_4KNO_3S$  sulla sostanza secca**Descrizione**

Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio.

**Identificazione**

Solubilità

Facilmente solubile in acqua, poco solubile in etanolo.

**Purezza**

Perdita all'essiccazione

Non oltre l'8 % (120 °C, quattro ore)

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acidi benzoico e salicilico                | Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta. |
| <i>o</i> -Toluensolfonammide               | Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                        |
| <i>p</i> -Toluensolfonammide               | Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                        |
| <i>p</i> -Solfonammide dell'acido benzoico | Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                        |
| Sostanze facilmente carbonizzabili         | Assenti                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arsenico                                   | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                         |
| Selenio                                    | Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                        |
| Piombo                                     | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                                                                         |

**E 955 — SUCRALOSIO****Sinonimi**

4,1',6'-triclorogalattosucrosio

**Definizioni**

|                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione chimica | 1,6-dicloro-1,6-didesossi-β-D-fruttofuranosil-4-cloro-4-desossi-α-D-galattopiranoside                                                                      |
| Einecs                | 259,952-2                                                                                                                                                  |
| Formula chimica       | C <sub>12</sub> H <sub>19</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>8</sub>                                                                                             |
| Peso molecolare       | 397,64                                                                                                                                                     |
| Composizione          | Contiene non meno del 98 % e non più del 102 % di C <sub>12</sub> H <sub>19</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>8</sub> , calcolato sulla base della forma anidra |

**Descrizione**

Polvere cristallina da bianca a biancastra, praticamente inodore

**Identificazione**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Solubilità                      | Facilmente solubile nell'acqua, nel metanolo e nell'etanolo.<br>Leggermente solubile nell'acetato d'etile                                                                                                                                                                                                                                          |
| B. Assorbimento infrarosso         | Lo spettro infrarosso di una dispersione del campione nel bromuro di potassio presenta valori massimi relativi a numeri di onde analoghe a quelli dello spettro di riferimento ottenuto attraverso uno standard di riferimento del sucralosio                                                                                                      |
| C. Cromatografia in strato sottile | La macchia principale della soluzione di test ha lo stesso valore R <sub>f</sub> della macchia principale della soluzione standard A che funge da riferimento nel test degli altri disaccaridi clorurati. Questa soluzione titolata è ottenuta tramite la dissoluzione di 1,0 g di uno standard di riferimento di sucralosio in 10 ml di metanolo. |
| D. Potere rotatorio specifico      | [α] <sub>D</sub> <sup>20</sup> : da + 84,0 ° a + 87,5 °, calcolato sulla base della forma anidra (soluzione al 10 % in peso/volume)                                                                                                                                                                                                                |

**Purezza**

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Acqua                       | Non più del 2,0 % (metodo di Karl Fischer) |
| Cenere solfatata            | Non più dello 0,7                          |
| Altri disaccaridi clorurati | Non più dello 0,5 %                        |
| Monosaccaridi clorurati     | Non più dello 0,1 %                        |
| Ossido di trifetilfosfina   | Non più di 150 mg/kg                       |
| Metanolo                    | Non più dello 0,1 %                        |
| Piombo                      | Non più di 1 mg/kg                         |

**E 957 — TAUMATINA****Sinonimi****Definizione**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione chimica | La taumatina si ottiene per estrazione acquosa a pH 2,5-4,0 dagli arilli del frutto del ceppo naturale del <i>Thaumatococcus daniellii</i> (Benth), essa è composta essenzialmente da due proteine: la Taumatina I e la Taumatina II, accompagnate da piccole quantità di costituenti della pianta, provenienti dal materiale di partenza. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Einecs | 258-822-2 |
|--------|-----------|

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Formula chimica | Polipeptide composto da 207 amminoacidi |
|-----------------|-----------------------------------------|

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Peso molecolare | Taumatina I 22 209<br>Taumatina II 22 293 |
|-----------------|-------------------------------------------|

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenore | Non meno del 16 % di azoto sulla sostanza secca, equivalente a non meno del 94 % di proteine ( $N \times 5,8$ ). |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Descrizione**

Polvere color crema, inodore, di sapore molto dolce. Potere dolcificante da 2 000 a 3 000 volte superiore a quello del saccarosio.

**Identificazione**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Solubilità | Molto solubile in acqua, insolubile in acetone. |
|------------|-------------------------------------------------|

**Purezza**

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Perdita all'essiccazione | Non oltre il 9 % (determinato essiccando fino a peso costante a 105 °C) |
| Carboidrati              | Non oltre il 3 % sulla sostanza secca                                   |
| Ceneri solfatate         | Non oltre il 2 % sulla sostanza secca                                   |

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Alluminio                | Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca                                         |
| Arsenico                 | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca                                           |
| Piombo                   | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca                                           |
| Requisiti microbiologici | Conta dei microrganismi aerobici totali: massimo 1 000/g E. Coli: assente in 1 g |

## E 959 — NEOESPERIDINA DIIDROCALCONE

|                                    |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinonimi</b>                    | Neoesperidina diidrocalcone, NHDC, esperetina diidrocalcone-4'-β-neoesperidoside, neoesperidina DC                                                                                    |
| <b>Definizione</b>                 |                                                                                                                                                                                       |
| Denominazione chimica              | 2-O-α-L-ramnopiranosil-4'-β-D-glucopiranosil-esperetina diidrocalcone; ottenuto per idrogenazione catalitica della neoesperidina                                                      |
| Einecs                             | 243-978-6                                                                                                                                                                             |
| Formula chimica                    | C <sub>28</sub> H <sub>36</sub> O <sub>15</sub>                                                                                                                                       |
| Peso molecolare                    | 612,6                                                                                                                                                                                 |
| Tenore                             | Non inferiore al 96 % sulla sostanza secca.                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>                 | Polvere biancastra, cristallina, inodore, di sapore caratteristico molto dolce. Potere dolcificante da 1 000 a 1 800 volte superiore a quello del saccarosio.                         |
| <b>Identificazione</b>             |                                                                                                                                                                                       |
| A. Solubilità                      | Facilmente solubile in acqua calda, molto poco solubile in acqua fredda, praticamente insolubile in etere e in benzene.                                                               |
| B. Assorbimento all'ultra-violetto | Massimo a 282-283 nm, ottenuto con una soluzione di 2 mg in 100 ml di metanolo.                                                                                                       |
| C. Test di Neu                     | Sciogliere circa 10 mg di neoesperidina DC in 1 ml di metanolo, aggiungere 1 ml di una soluzione all'1 % di 2-amminoetil difenilborato in metanolo. Si ottiene un colore giallo vivo. |
| <b>Purezza</b>                     |                                                                                                                                                                                       |
| Perdita all'essiccazione           | Non oltre l'11 % (3 ore a 105 °C)                                                                                                                                                     |
| Ceneri solfatate                   | Non oltre lo 0,2 % sulla sostanza secca                                                                                                                                               |
| Arsenico                           | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                |
| Piombo                             | Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca                                                                                                                                                |
| Metalli pesanti                    | Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca                                                                                                                                |

**E 962 — SALE DI ASPARTAME-ACESULFAME**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinonimi</b>                               | Aspartame-acesulfame<br>Sale di aspartame-acesulfame                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definizione</b>                            | Il sale è preparato riscaldando una soluzione a pH acido composta di aspartame e di acesulfame K in una proporzione di 2:1 circa (peso/peso) e lasciando prodursi la cristallizzazione. Il potassio e l'umidità sono eliminati. Il prodotto è più stabile del solo aspartame                                                              |
| Denominazione chimica                         | Sale di 2,2-diossido di 6-metile-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one dell'acido aspartico L fenilalanil-2-metil-L-α                                                                                                                                                                                                                               |
| Formula chimica                               | C <sub>18</sub> H <sub>23</sub> O <sub>9</sub> N <sub>3</sub> S                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso molecolare                               | 457,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tenore                                        | Da 63,0 % a 66,0 % di aspartame (base secca) e da 34,0 % a 37,0 % di acesulfame (forma acida su base secca)                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrizione</b>                            | Polvere bianca, inodore, cristallina                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Identificazione</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A. Solubilità                                 | Scarsamente solubile nell'acqua; leggermente solubile nell'etanolo                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B. Fattore di trasmissione                    | Il fattore di trasmissione di una soluzione all'1 % nell'acqua, determinato in una cellula di 1 cm a 430 nm attraverso uno spettrofotometro adeguato utilizzando l'acqua come riferimento, non deve essere inferiore a 0,95, il che equivale a un coefficiente di assorbimento che non supera approssimativamente 0,022                   |
| C. Potere rotatorio specifico                 | [α] <sub>D</sub> <sup>20</sup> : da + 14,5 ° a + 16,5 °<br>Determinare a una concentrazione di 6,2 g in 100 ml di acido formico (15N) entro un termine di 30 minuti dalla preparazione della soluzione. Dividere per 0,646 il potere rotatorio specifico calcolato per compensare il tenore in aspartame del sale di aspartame-acesulfame |
| <b>Purezza</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perdita all'essiccazione                      | Non più dello 0,5 % (105 °C, 4 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acido 5-benzil-3,6-diosso-2-piperazin-acetico | Non più dello 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Piombo                                        | Non più di 1 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**E 965 (ii) — MALTITOLO**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sinonimi</b>       | D-maltitolo, maltosio idrogenato                |
| <b>Definizioni</b>    |                                                 |
| Denominazione chimica | (α)-D-glucopiranosil-1,4-D-glucitolo            |
| Einecs                | 209-567-0                                       |
| Formula chimica       | C <sub>12</sub> H <sub>24</sub> O <sub>11</sub> |

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso molecolare               | 344,31                                                                                |
| Tenore                        | Non meno del 98 % di D-maltitolo $C_{12}H_{24}O_{11}$ calcolato sulla sostanza secca. |
| <b>Descrizione</b>            | Polvere bianca cristallina, di sapore dolce.                                          |
| <b>Identificazione</b>        |                                                                                       |
| A. Solubilità                 | Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo.                                    |
| B. Intervallo di fusione      | 148 °C-151 °C.                                                                        |
| C. Potere rotatorio specifico | $(\alpha)_D^{20} = d + 105,5^\circ a + 108,5^\circ$ (soluzione 5 % peso/volume).      |
| <b>Purezza</b>                |                                                                                       |
| Acqua                         | Non oltre l'1 % (Metodo Karl Fischer)                                                 |
| Ceneri solfatate              | Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca                                               |
| Zuccheri riducenti            | Non oltre lo 0,1 % espressi in glucosio sulla sostanza secca                          |
| Cloruri                       | Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca                                               |
| Solfati                       | Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca                                              |
| Nickel                        | Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca                                                |
| Arsenico                      | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca                                                |
| Piombo                        | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca                                                |

**E 965 (ii) — SCIROPPO DI MALTITOLO**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinonimi</b>                    | Sciroppo di glucosio idrogenato ad alto contenuto di maltosio, sciroppo di glucosio idrogenato                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definizioni</b>                 | Consiste essenzialmente in una miscela di maltitolo, sorbitolo e oligo e polisaccaridi idrogenati. Preparato mediante idrogenazione catalitica dello sciroppo di glucosio ad alto tenore di maltosio o mediante idrogenazione dei suoi singoli componenti, seguita da miscelazione. Il prodotto in commercio è fornito sia come sciroppo che come prodotto solido. |
| Tenore                             | Non inferiore al 99 % di saccaridi idrogenati totali sulla base anidra e non inferiore al 50 % di maltitolo sulla base anidra.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>                 | Liquidi viscosi chiari o masse bianche cristalline, incolori e inodori                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Identificazione</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A. Solubilità                      | Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B. Cromatografia su strato sottile | Supera il test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Purezza**

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Acqua              | Non oltre il 31 % (Karl Fischer)          |
| Zuccheri riducenti | Non oltre lo 0,3 % (espressi in glucosio) |
| Cenere solfatata   | Non oltre lo 0,1 %                        |
| Cloruri            | Non oltre 50 mg/kg                        |
| Solfati            | Non oltre 100 mg/kg                       |
| Nickel             | Non oltre 2 mg/kg                         |
| Piombo             | Non oltre 1 mg/kg                         |

**E 966 — LACTITOLO****Sinonimi**

Lactite, lactositol, lactobiosite

**Definizione**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Denominazione chimica | 4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucitolo            |
| Einecs                | 209-566-5                                       |
| Formula chimica       | C <sub>12</sub> H <sub>24</sub> O <sub>11</sub> |
| Peso molecolare       | 344,32                                          |
| Tenore                | Non meno del 95 % sulla sostanza secca.         |

**Descrizione**

Polvere cristallina di sapore dolce, o soluzione incolore. Esistono prodotti cristallini nelle forme anidra, monoidrata e diidrata.

**Identificazione**

|                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Solubilità                 | Molto solubile in acqua.                                                                                                    |
| B. Potere rotatorio specifico | (α) <sub>D</sub> <sup>20</sup> = da + 13 ° a + 16 ° calcolato sulla sostanza secca (soluzione acquosa al 10 % peso/volume). |

**Purezza**

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acqua              | Prodotti cristallini; non oltre il 10,5 % (metodo Karl Fischer) |
| Altri polioli      | Non oltre il 2,5 % sulla sostanza secca                         |
| Zuccheri riducenti | Non oltre lo 0,2 % espressi in glucosio sulla sostanza secca    |
| Cloruri            | Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca                        |
| Solfati            | Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca                        |
| Ceneri solfatate   | Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca                         |

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Nickel   | Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca |
| Arsenico | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca |
| Piombo   | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca |

**E 967 — XILITOLO****Sinonimi**

Xilitolo

**Definizione**

Denominazione chimica

D-xilitolo

Einecs

201-788-0

Formula chimica

 $C_5H_{12}O_5$ 

Peso molecolare

152,15

Tenore

Non meno del 98,5 % espresso in xilitolo sulla sostanza secca.

**Descrizione**

Polvere bianca cristallina, praticamente inodore, di sapore molto dolce.

**Identificazione**

A. Solubilità

Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo.

B. Intervallo di fusione

92 °C-96 °C.

C. pH

5,0-7,0 (soluzione acquosa al 10 % peso/volume).

**Purezza**

Perdita all'essiccazione

Non oltre lo 0,5 %. Essicare 0,5 g di campione sottovuoto su fosforo a 60 °C per 4 ore

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,2 % espressi in glucosio sulla sostanza secca

Cloruri

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Solfati

Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca

Altri alcoli poliidrici

Non oltre l'1 % sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

**E 968 — ERITRITOLO**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinonimi</b>          | Meso-eritritolo, tetraidrossibutano, eritrite                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definizione</b>       | Ottenuto dalla fermentazione di una fonte di carboidrati mediante lieviti osmofili sicuri e di appropriata qualità alimentare, come <i>Moniliella pollinis</i> o <i>Trichosporonoides megachilensis</i> , seguita da purificazione ed essiccazione |
| Denominazione chimica    | 1,2,3,4-Butanetetrololo                                                                                                                                                                                                                            |
| Einecs                   | 205-737-3                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formula chimica          | $C_4H_{10}O_4$                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso molecolare          | 122,12                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tenore                   | Non meno del 99 % dopo essiccazione                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>       | Cristalli bianchi, inodori, non igroscopici e termostabili con un potere dolcificante pari al 60-80 % circa di quello del saccarosio.                                                                                                              |
| <b>Identificazione</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A. Solubilità            | Facilmente solubile in acqua, leggermente solubile nell'etanolo, insolubile in etere dietilico.                                                                                                                                                    |
| B. Intervallo di fusione | 119-123 °C                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Purezza</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perdita all'essiccazione | Non oltre 0,2 % (70 °C, sei ore, in un essiccatore a vuoto)                                                                                                                                                                                        |
| Cenere solfatata         | Non oltre 0,1 %                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sostanze riduttrici      | Non oltre 0,3 % espresso in D-glucosio                                                                                                                                                                                                             |
| Ribitolo e glicerolo     | Non oltre 0,1 %                                                                                                                                                                                                                                    |
| Piombo                   | Non oltre 0,5 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                |

## ALLEGATO II

## PARTE A

**Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive**

(di cui all'articolo 2)

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Direttiva 95/31/CE della Commissione    | (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1)  |
| Direttiva 98/66/CE della Commissione    | (GU L 257 del 19.9.1998, pag. 35) |
| Direttiva 2000/51/CE della Commissione  | (GU L 198 del 4.8.2000, pag. 41)  |
| Direttiva 2001/52/CE della Commissione  | (GU L 190 del 12.7.2001, pag. 18) |
| Direttiva 2004/46/CE della Commissione  | (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15) |
| Direttiva 2006/128/CE della Commissione | (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 6)  |

## PARTE B

**Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale**

(di cui all'articolo 2)

| Direttiva   | Termine di attuazione         |
|-------------|-------------------------------|
| 95/31/CE    | 1º luglio 1996 <sup>(1)</sup> |
| 98/66/CE    | 1º luglio 1999                |
| 2000/51/CE  | 30 giugno 2001                |
| 2001/52/CE  | 30 giugno 2002                |
| 2004/46/CE  | 1º aprile 2005                |
| 2006/128/CE | 15 febbraio 2008              |

<sup>(1)</sup> Sulla base dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 95/31/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva, possono tuttavia essere venduti fino a esaurimento delle scorte.

ALLEGATO III  
Tavola di concordanza

| Direttiva 95/31/CE      | Presente direttiva |
|-------------------------|--------------------|
| Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1         |
| Articolo 1, paragrafo 2 | —                  |
| Articolo 2              | —                  |
| —                       | Articolo 2         |
| Articolo 3              | Articolo 3         |
| Articolo 4              | Articolo 4         |
| Allegato                | Allegato I         |
| —                       | Allegato II        |
| —                       | Allegato III       |

## DIRETTIVA 2008/61/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2008

**che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale**

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 8, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 13 *ter*, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale <sup>(2)</sup>, è stata modificata in modo sostanziale <sup>(3)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) A norma della direttiva 2000/29/CE, gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della stessa direttiva, allo stato isolato o associati ai vegetali e prodotti vegetali corrispondenti, elencati nell'allegato II di tale direttiva, non possono essere introdotti né propagati tramite trasferimenti nella Comunità o in talune sue zone protette.

(3) A norma della direttiva 2000/29/CE, i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato III non possono essere introdotti nella Comunità o in talune sue zone protette.

(4) A norma della direttiva 2000/29/CE, i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato IV non possono essere introdotti né trasferiti da un luogo all'al-

tro nella Comunità o in talune sue zone protette, a meno che siano soddisfatti i requisiti particolari fissati nello stesso allegato.

(5) I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, e provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nella Comunità soltanto se sono conformi alle norme e ai requisiti fissati in tale direttiva, sono scortati da un certificato fitosanitario ufficiale che attesti tale conformità e sono inoltre sottoposti ad un'ispezione ufficiale per la verifica della conformità stessa.

(6) Tuttavia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 13 *ter*, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE dette disposizioni non si applicano agli organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti di cui sopra introdotti o trasferiti da un luogo all'altro per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione vegetale, in base a condizioni da stabilirsi a livello comunitario.

(7) È quindi necessario stabilire le condizioni che devono essere soddisfatte in occasione di tali introduzioni o spostamenti per prevenire qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi.

(8) La presente direttiva lascia impregiudicate le condizioni fissate per il materiale a norma del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(4)</sup>, e a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, nonché di altre disposizioni comunitarie più specifiche relative alle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione e agli organismi geneticamente modificati.

(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente.

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 3.8.1995, pag. 34. Direttiva modificata dalla direttiva 97/46/CE (GU L 204 del 31.7.1997, pag. 43).

<sup>(3)</sup> Cfr. allegato IV, parte A.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione (GU L 95 dell'8.4.2008, pag. 3).

<sup>(5)</sup> GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/27/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 45).

- (10) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato IV, parte B,

- j) il punto previsto di entrata nella Comunità del materiale proveniente da paesi terzi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate «le attività», per le quali si impiegano organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5, o dell'articolo 13 *ter*, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE, di seguito denominati «il materiale», siano soggette alla presentazione di una domanda agli organismi ufficiali responsabili prima che il materiale suddetto venga introdotto, o trasferito da un luogo all'altro in uno Stato membro o nelle relative zone protette.

2. Nella domanda di cui al paragrafo 1 si specificano in particolare:

- a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;
- b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi;
- c) il tipo di materiale;
- d) la quantità di materiale;
- e) il luogo d'origine del materiale, con la prova documentale che il materiale è stato introdotto da un paese terzo;
- f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;
- g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
- h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
- i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;

#### Articolo 2

1. Ricevuta la domanda di cui all'articolo 1, gli Stati membri approvano le attività previste, sempreché ne sia accertata la conformità alle condizioni generali di cui all'allegato I.

Gli Stati membri revocano l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti che detta conformità è venuta meno.

2. Dopo l'approvazione delle attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri approvano l'introduzione o i trasferimenti da un luogo all'altro nel proprio territorio o nelle rispettive zone protette del materiale indicato nella domanda, a condizione che sia scortato in ogni caso da una lettera di autorizzazione per l'introduzione o il trasferimento degli organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominata «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato II e rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui devono essere svolte le attività, e

- a) se si tratta di materiale originario della Comunità;
- i) nel caso in cui il luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo Stato membro di origine ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena; e
- ii) nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante rilasciato conformemente all'articolo 10 della direttiva citata, in base all'esame effettuato a norma dell'articolo 6 della medesima per accertare la conformità alle condizioni ivi stabilite, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del paragrafo 1, primo comma del presente articolo; il passaporto reca la dicitura «Materiale trasferito a norma della direttiva (2008/61/CE)»;

qualora l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena sia ubicato in un altro Stato membro, lo Stato membro competente rilascia il passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro competente per l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale;

- b) se si tratta di materiale introdotto da un paese terzo;
- i) gli Stati membri accertano che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale; e
- ii) nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, il materiale deve inoltre essere scortato, ove possibile, da un certificato fitosanitario rilasciato nel paese di origine, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in base all'esame effettuato a norma dell'articolo 6 della medesima per accertare la conformità delle condizioni ivi stabilite, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo;

il certificato reca, alla voce «dichiarazione supplementare», la dicitura «Materiale importato a norma della direttiva (2008/61/CE)» e specifica, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.

Gli Stati membri devono in ogni caso provvedere affinché il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

3. L'organismo ufficiale responsabile sorveglia le attività approvate e vigila affinché:

- a) durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato I, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività;
- b) siano applicate, in funzione del tipo di attività approvate, le seguenti procedure:
- i) per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena:

— lo svincolo (di seguito denominato «svincolo ufficiale») non può aver luogo senza l'approvazione dell'organismo ufficiale responsabile. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena

nonché ad esame e devono essere risultati esenti, nel corso di tali misure, da qualsiasi organismo nocivo, salvo se trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità e non elencato nella direttiva 2000/29/CE,

— le misure di quarantena e l'esame di cui sopra sono effettuati da personale scientifico competente dell'organismo ufficiale responsabile o di qualsiasi altro organismo ufficialmente riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'allegato III della presente direttiva concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati,

— i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi secondo quanto indicato al primo trattino e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, vengono distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti; si applicano in conformità le disposizioni di cui al punto ii), secondo trattino;

ii) per ogni altro materiale (compresi gli organismi nocivi), al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività:

— il materiale (nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato) e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, vengono distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dall'organismo ufficiale responsabile,

— i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dall'organismo ufficiale responsabile;

c) la persona responsabile delle attività comunichi immediatamente all'organismo ufficiale responsabile qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nella direttiva 2000/29/CE e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dall'organismo ufficiale responsabile e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.

4. Gli stessi membri provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 2000/29/CE e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato III della presente direttiva. Le misure di quarantena devono essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri. Le modalità di tali misure saranno completate e inserite nell'allegato III della presente direttiva non appena saranno disponibili le necessarie informazioni tecniche.

#### Articolo 3

1. Anteriormente al 1º settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiale autorizzati a norma della presente direttiva e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi, che siano stati confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e dell'esame eseguiti ai sensi dell'allegato III.

2. Gli Stati membri collaborano a livello amministrativo tramite le autorità istituite o designate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE al fine di stabilire le modalità delle misure e delle condizioni di quarantena necessarie per le attività approvate a norma della presente direttiva.

#### Articolo 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adot-

tano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

#### Articolo 5

La direttiva 95/44/CE, modificata dalla direttiva di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato V.

#### Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

#### Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

## ALLEGATO I

1. Ai fini di quanto disposto nell'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva devono essere rispettate le seguenti condizioni generali:
- la natura e gli obiettivi delle attività per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dall'organismo ufficiale responsabile e sono risultati conformi alla nozione di prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva 2000/29/CE,
  - le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al punto 2 e approvati dall'organismo ufficiale responsabile,
  - l'organismo ufficiale responsabile limita la quantità di materiale al livello necessario per le attività approvate e non superiore in ogni caso alle quantità che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili,
  - l'organismo ufficiale responsabile ha esaminato e riconosciuto le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che eseguirà le attività.
2. Ai fini di quanto disposto nel punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio di diffusione di tali organismi nocivi. L'organismo ufficiale responsabile stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di materiale e di attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale. In esito alla valutazione del rischio, l'organismo ufficiale responsabile prende in considerazione e stabilisce in particolare:
- a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro:
- l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti,
  - la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività,
  - l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato,
  - l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile,
  - la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento,
  - adeguati sistemi di sicurezza e di allarme,
  - misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali,
  - procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti,
  - lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi,
  - procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature,
  - misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale,
  - procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame), e

b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate:

- il materiale è conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta,
- il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa,
- il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti,
- il materiale è conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite,
- il materiale riproduttivo è conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione,
- gli organismi nocivi non sono incrociati con specie o ceppi indigeni,
- gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua,
- il materiale è conservato in condizioni che consentano di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa,
- il materiale è conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio correnti d'aria,
- si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi,
- si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori,
- in caso di attività in vitro, il materiale è manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche,
- gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo,
- si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario.

## ALLEGATO II

**Modello della lettera di autorizzazione per l'introduzione e/o il trasferimento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale**

COMUNITÀ EUROPEE

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Nome e indirizzo dello spedite o dell'organismo fitosanitario del paese di origine                                                                                                                                                  | <b>Lettera di autorizzazione</b><br><b>per l'introduzione e/o lo spostamento di organismi nocivi vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale</b><br><b>(rilasciata ai sensi della direttiva 2008/61/CE)</b> |                       |
| 2. Nome e indirizzo della persona responsabile delle attività approvate                                                                                                                                                                | 3. Nome dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro rilasciante                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 4. Indirizzo e descrizione del sito o dei siti specifici di quarantena                                                                                                                                                                 | 5. Luogo di origine (allegare la prova documentale per il materiale originario di un paese terzo)                                                                                                                                                                              |                       |
| 7. Punto di entrata dichiarato del materiale introdotto da un paese terzo                                                                                                                                                              | 6. Numero del passaporto delle piante:<br>oppure Numero del certificato fitosanitario                                                                                                                                                                                          |                       |
| 8. Nome o nomi scientifici del materiale, compresi gli organismi nocivi                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. Quantità materiale |
| 10. Tipo di materiale                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 11. Dichiarazione supplementare<br>Il presente materiale è introdotto/trasportato <sup>(1)</sup> nella Comunità ai sensi della direttiva 2008/61/CE<br><div style="text-align: right;">(1) Cancellare la dicitura non pertinente</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 12. Informazioni supplementari                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 13. Visto dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro d'origine del materiale<br><br>Luogo del visto:<br><br>Data:<br><br>Nome e firma del funzionario autorizzato:                                                       | 14. Timbro dell'organismo ufficiale responsabile rilasciante<br><br>Luogo del rilascio:<br><br>Data:<br><br>Nome e firma del funzionario autorizzato:                                                                                                                          |                       |

Dimensioni originali ridotte del 10 %.

## ALLEGATO III

**MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA**

## PARTE A

**Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 2000/29/CE****Sezione I: Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi**

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.
2. Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.
3. Ai fini di quanto disposto nel punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:
  - 3.1. l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi *Citrus sinensis* (L.) Osbeck, *C. aurantifolia* Christm. Swing, *C. medica* L. e *C. reticulata* Blanco e *Sesamum* L., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:
    - a) Citrus greening bacterium;
    - b) Citrus variegated chlorosis;
    - c) Citrus mosaic virus;
    - d) Citrus tristeza virus (tutti gli isolati);
    - e) Citrus vein enation woody gall;
    - f) Leprosis;
    - g) Naturally spreading psorosis;
    - h) *Phoma tracheiphila* (Petri) Kanchaveli & Gikashvili;
    - i) Satsuma dwarf virus;
    - j) *Spiroplasma citri* Saglio et al.;
    - k) Tatter leaf virus;
    - l) Witches' broom (MLO);
    - m) *Xanthomonas campestri* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*);
  - 3.2. in caso di malattie della necrosi e della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura sterile secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente al punto 1.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

**Sezione II: Vegetali di *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L. e *Pyrus* L. e relativi ibridi e di *Fragaria* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi**

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.
2. Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.
3. Ai fini di quanto disposto nel punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:
- 3.1. per quanto concerne *Fragaria* L., indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi *Fragaria vesca*, *F. virginiana* e *Chenopodium* spp., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) Arabis mosaic virus;
- b) Raspberry ringspot virus;
- c) Strawberry crinkle virus;
- d) Strawberry latent «C» virus;
- e) Strawberry latent ringspot virus;
- f) Strawberry mild yellow edge virus;
- g) Strawberry vein banding virus;
- h) Strawberry witches' broom mycoplasma;
- i) Tomato black ring virus;
- j) Tomato ringspot virus;
- k) *Colletotrichum acutatum* Simmonds;
- l) *Phytophthora fragariae* Hickman var *fragariae* Wilcox & Duncan;
- m) *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King;

- 3.2. per quanto concerne *Malus* Mill.:

- i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:
  - a) Apple proliferation mycoplasma;
  - b) Cherry rasp leaf virus (americano);

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti;

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) Tobacco ringspot virus;
- b) Tomato ringspot virus;
- c) *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.;

3.3. per quanto concerne *Prunus* L., per ciascuna specie di *Prunus*:

i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

- a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasma;
- b) Cherry rasp leaf virus (americano);
- c) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier et al.) Yojng et al.;

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti;

ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) Little cherry pathogen (isolati non europei);
- b) Peach mosaic virus (americano);
- c) Peach phony rickettsia;
- d) Peach rosette mosaic virus;
- e) Peach rosette mycoplasma;
- f) Peach X-disease mycoplasma;
- g) Peach yellows mycoplasma;
- h) Plum line pattern virus (americano);
- i) Plum pox virus;
- j) Tomato ringspot virus;
- k) *Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye;

3.4. per quanto concerne *Cydonia* Mill. e *Pyrus* L., indipendentemente dal paese d'origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- a) *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.;
- b) Pear decline mycoplasma.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

**Sezione III: Vegetali di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti**

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.
2. Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di *Daktulosphaira vitifoliae* (Ficht) e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.
3. Ai fini di quanto disposto nel punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:
  - 3.1. se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:
    - i) *Ajinashika disease*:

l'esame è effettuato con un metodo di laboratorio idoneo; qualora si abbia un risultato negativo, il materiale vegetale deve essere indexato sulla varietà di vite Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi;
    - ii) *Grapevine stunt*:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, compresa la varietà di vite Campbell Early, e l'osservazione viene condotta per un anno;
    - iii) *Summer mottle*:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, comprese le varietà di vite Sideritis, Cabernet-Franc e Mission;
  - 3.2. indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:
    - a) *Blueberry leaf mottle virus*;
    - b) *Grapevine Flavescence dorée* MLO e altri «grapevine yellows»;
    - c) *Peach rosette mosaic virus*;
    - d) *Tobacco ringspott virus*;
    - e) *Tomato ringspot virus* (ceppo «yellow vein» e altri ceppi);
    - f) *Xylella fastidiosa* (Well & Raju);
    - g) *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems *et al.*

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2, e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

**Sezione IV: Vegetali delle specie stolonifere o tuberifere di *Solanum* L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione**

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1, ogni unità del materiale vegetale è sottoposta a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da immettere ufficialmente in circolazione deve essere conservato in condizioni atte a favorire il normale ciclo vegetativo e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE e il potato yellow vein disease, all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari fino alla senescenza.
3. Per le procedure d'indexaggio di cui al punto 2 occorre seguire le disposizioni tecniche illustrate al punto 5, per poter individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

— batteri:

- a) *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;
- b) *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.,

— virus e viroidi:

- a) Andean potato latent virus;
- b) potato black ringspot virus;
- c) potato spindle tuber viroid;
- d) potato yellowing alphamovirus;
- e) potato virus T;
- f) andean potato mottle virus;
- g) virus comuni della patata, A, M, S, V, X e Y (compresi Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> e Y<sup>c</sup>) e potato leaf roll virus.

Nel caso di veri tuberi seme di patate, tuttavia, le procedure di indexaggio debbono essere effettuate in modo tale da individuare perlomeno i virus e gli organismi simili ai virus di cui alle precedenti lettere da a) a e).

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni e sintomi.
5. Le disposizioni tecniche di cui al punto 3 sono le seguenti:

— per i batteri:

- 1) per i tuberi, esaminare l'ombelico di ogni tubero. Il campione standard è di 200 tuberi, ma la procedura può essere utilizzata anche per campioni inferiori a 200 tuberi;
- 2) per le piante e le talee, comprese le micropiante, esaminare le parti inferiori dello stelo e, se necessario, le radici di ogni unità del materiale vegetale;
- 3) si raccomanda di esaminare la progenie dei tuberi oppure, per le specie non tuberifere, la base dello stelo durante il normale ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti 1 e 2;
- 4) per il materiale di cui al punto 1, il metodo per l'individuazione di *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthof) Davis et al. è il metodo comunitario stabilito nell'allegato I della direttiva 93/85/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per il materiale di cui al punto 2, può essere applicato tale metodo;
- 5) per il materiale di cui al punto 1, il metodo per l'individuazione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. è lo schema di esame contenuto nell'allegato II della direttiva 98/57/CE <sup>(2)</sup>. Per il materiale di cui al punto 2 può essere applicato tale metodo;

<sup>(1)</sup> GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/56/CE della Commissione (GU L 182 del 4.7.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/63/CE della Commissione (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 36).

— per i virus e i viroidi diversi dal potato spindle tuber viroid:

- 1) l'esame minimo per il materiale vegetativo (tuberi, piantine e talee, comprese micropiante) consiste in un esame sierologico realizzato al momento o in prossimità della fioritura per ciascuno degli organismi nocivi specificatamente elencati diversi dal potato spindle tuber viroid, seguito da un esame biologico del materiale che ha dato esito negativo all'esame sierologico. Per il virus dell'accartocciamento debbono essere effettuate due prove sierologiche;
- 2) l'esame minimo per i veri tuberi seme consiste in un esame sierologico o in un esame biologico, qualora il primo non sia disponibile. Si raccomanda vivamente di sottoporre nuovamente ad un esame una certa percentuale di campioni che hanno dato esito negativo e di ricorrere ad un altro metodo per i casi dubbi;
- 3) gli esami sierologici e biologici di cui ai punti 1 e 2 vanno effettuati su vegetali coltivati in serra, dai quali sono stati prelevati campioni in almeno due punti di ciascuno stelo, compresa una giovane foglia completamente formata all'apice di ogni stelo e una foglia più vecchia situata circa a metà; occorre prelevare campioni da ogni stelo, vista la possibilità di infezioni non sistematiche. Per l'esame sierologico non vanno messe insieme le foglioline di piante diverse, tranne qualora il rapporto di composizione del campione sia stato convalidato per il metodo in questione; le foglioline di ogni stelo possono essere tuttavia raggruppate per costituire il campione di un singolo vegetale. Nel caso dell'esame biologico si possono mettere insieme fino a cinque vegetali inoculando un numero minimo identico di vegetali indicatori;
- 4) I vegetali indicatori da utilizzare per l'esame biologico di cui ai punti 1 e 2 sono quelli elencati dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) oppure altri vegetali indicatori ufficialmente approvati che hanno dimostrato di poter individuare i virus;
- 5) solamente il materiale che è stato direttamente esaminato può uscire dalla quarantena. Qualora sia stato fatto un indexaggio degli occhi, può uscire dalla quarantena solamente la progenie dell'occhio esaminato. Il tubero non può essere messo in circolazione a causa dei possibili problemi dovuti ad un'infezione non sistemica;

— potato spindle tuber viroid:

- 1) per tutto il materiale vegetale gli esami debbono avvenire su vegetali coltivati in serra, non appena hanno raggiunto il pieno sviluppo, ma prima della fioritura e della produzione di polline. Gli esami su germogli di tuberi/vegetali coltivati *in vitro*/piccole plantule è considerato esclusivamente come un esame preliminare;
- 2) i campioni sono prelevati da una fogliolina perfettamente formata all'apice di ogni stelo del vegetale;
- 3) tutti i materiali da esaminare sono coltivati a temperature non inferiori ai 18 °C e preferibilmente superiori a 20 °C e con un'esposizione alla luce di almeno 16 ore;
- 4) l'esame avviene con sonde di cDNA o RNA marcate radioattivamente o meno, col metodo return-PAGE (colorazione con argento) o RT-PCR;
- 5) per le sonde e il metodo return-PAGE il rapporto di composizione massimo del campione è di 5. L'utilizzazione di questo rapporto o di un rapporto superiore dev'essere convalidato.

#### PARTE B

##### **Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE**

1. Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE e si svolgono rispettando i requisiti particolari fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi nocivi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le modalità fissate nell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate.
2. I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto nel punto 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.

## ALLEGATO IV

## PARTE A

**Direttiva abrogata e sua modificazione**

(di cui all'articolo 5)

Direttiva 95/44/CE della Commissione (GU L 184 del 3.8.1995, pag. 34)

Direttiva 97/46/CE della Commissione (GU L 204 del 31.7.1997, pag. 43)

## PARTE B

**Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale**

(di cui all'articolo 5)

| Direttiva | Termine di attuazione |
|-----------|-----------------------|
| 95/44/CE  | 1º febbraio 1996      |
| 97/46CE   | 1º gennaio 1998       |

## ALLEGATO V

## Tavola di concordanza

| Direttiva 95/44/CE                     | Presente direttiva                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Articolo 1, paragrafo 1                | Articolo 1, paragrafo 1             |
| Articolo 1, paragrafo 2, alinea        | Articolo 1, paragrafo 2, alinea     |
| Articolo 1, paragrafo 2, primo comma   | Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
| Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
| Articolo 1, paragrafo 2, terzo comma   | Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
| Articolo 1, paragrafo 2, quarto comma  | Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |
| Articolo 1, paragrafo 2, quinto comma  | Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) |
| Articolo 1, paragrafo 2, sesto comma   | Articolo 1, paragrafo 2, lettera f) |
| Articolo 1, paragrafo 2, settimo comma | Articolo 1, paragrafo 2, lettera g) |
| Articolo 1, paragrafo 2, ottavo comma  | Articolo 1, paragrafo 2, lettera h) |
| Articolo 1, paragrafo 2, nono comma    | Articolo 1, paragrafo 2, lettera i) |
| Articolo 1, paragrafo 2, decimo comma  | Articolo 1, paragrafo 2, lettera j) |
| Articoli 2 e 3                         | Articoli 2 e 3                      |
| Articolo 4, paragrafo 1                | —                                   |
| Articolo 4, paragrafo 2                | Articolo 4                          |
| —                                      | Articolo 5                          |
| Articolo 5                             | Articolo 6                          |
| Articolo 6                             | Articolo 7                          |
| Allegati I, II e III                   | Allegati I, II e III                |
| —                                      | Allegato IV                         |
| —                                      | Allegato V                          |

## DIRETTIVA 2008/64/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

sentiti gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE concerne alcune misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Essa prevede altresì che alcune zone siano riconosciute come zone protette.
- (2) In base alle informazioni fornite dagli Stati membri si è determinato che soltanto alcuni vegetali destinati alla piantagione di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait. e *Solanaceae* rischiano di propagare la *Heliothis armigera* Hübner. Visto che il rischio di propagazione dell'organismo è limitato a tali vegetali, occorre sopprimere tale organismo dall'allegato I della direttiva 2000/29/CE, che impone un divieto generale, e inserirlo invece nell'allegato II della stessa direttiva, che impone un divieto soltanto in relazione ad alcuni vegetali specifici che presentano un rischio. Inoltre, per conformarsi alla denominazione scientifica recentemente riveduta, occorre sostituire il nome *Heliothis armigera* Hübner con *Helicoverpa armigera* (Hübner).
- (3) Dalle informazioni fornite dagli Stati membri si evince che la presenza di *Colletotrichum acutatum* Simmonds è estesa all'interno della Comunità. Di conseguenza è necessario che tale organismo non figuri più sull'elenco degli organismi nocivi di cui alla direttiva 2000/29/CE

né formi più oggetto di misure di protezione da adottare a norma di tale direttiva. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 2000/29/CE.

- (4) In base alle informazioni pervenute dal Portogallo, la presenza di *Citrus tristeza virus* (isolati europei) risulta attualmente insediata a Madeira. Occorre quindi che questa parte del territorio portoghese non sia più riconosciuta come zona protetta per quanto riguarda questo organismo nocivo e che gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.
- (5) In base alle informazioni pervenute dalla Spagna, la presenza di *Thaumetopoea pityocampa* (Den. e Schiff.) risulta attualmente insediata a Ibiza. Occorre quindi che questa parte del territorio spagnolo non sia più riconosciuta come zona protetta per quanto riguarda questo organismo nocivo e che gli allegati II e IV della direttiva 2000/29/CE siano modificati di conseguenza.
- (6) Da informazioni fornite dalla Slovenia, la presenza di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. risulta attualmente insediata nelle regioni Koroška e Notranjska. Tali regioni non devono quindi più essere riconosciute come zona protetta per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. e gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE vanno modificati di conseguenza.
- (7) Da informazioni fornite dall'Italia, la presenza di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. risulta attualmente insediata in alcune parti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Tali parti del territorio italiano non devono quindi più essere riconosciute come zona protetta per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. e gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE debbono essere modificati di conseguenza.
- (8) Dalla legislazione svizzera in materia di protezione dei vegetali risulta che i cantoni di Berna e dei Grigioni non sono più riconosciuti come zona protetta per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. in Svizzera. Occorre quindi sopprimere la deroga in forza della quale sono autorizzate, in base a requisiti particolari, alcune importazioni da tali regioni verso alcune zone protette e modificare di conseguenza la parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE.

(<sup>1</sup>) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

- (9) Occorre modificare di conseguenza gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni dal 1º settembre 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

Per la Commissione  
Androulla VASSILIOU  
Membro della Commissione

## ALLEGATO

Gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:

1) nella lettera a) della sezione II della parte A dell'allegato I, il punto 3 è soppresso;

2) l'allegato II è modificato come segue:

a) la sezione II, parte A, è modificata come segue:

i) nella lettera a), dopo il punto 6.1 è inserito il seguente punto 6.2:

«6.2. *Heliothis armigera* (Hübner)

Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul, *Dianthus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle *Solanaceae*, destinati alla piantagione, ad eccezioni delle sementi»;

ii) nella lettera c), il punto 2 è soppresso;

b) la parte B è modificata come segue:

i) nella lettera a), il punto 10 è soppresso;

ii) nel punto 2 della lettera b) il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topolčany), Málíneč (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iii) nel punto 1 della lettera d) il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)»;

3) la parte B dell'allegato III è modificata come segue:

a) nel punto 1 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topolčany), Málíneč (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

b) nel punto 2 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

4) l'allegato IV è modificato come segue:

a) la parte A è modificata come segue:

- i) nel punto 27.1 della sezione I, nella seconda colonna, requisiti particolari, il termine «*Heliothis armigera* Hübner» è sostituito da «*Helicoverpa armigera* (Hübner)»;
- ii) nel punto 20 della sezione II, nella seconda colonna, requisiti particolari, il termine «*Heliothis armigera* Hübner» è sostituito da «*Helicoverpa armigera* (Hübner)»;

b) la parte B è modificata come segue:

i) il punto 17 è soppresso;

ii) il punto 21 è modificato come segue:

— nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto c) è sostituito dal seguente:

«c) che i vegetali sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure»;

— il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iii) il punto 21.3 è modificato come segue:

— nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto b) è sostituito dal seguente:

«b) sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure»;

— il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málíneč (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuš e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iv) il punto 31 è modificato come segue:

— il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)».

## DIRETTIVA 2008/65/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

## recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

## Articolo 1

La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:

vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 2,

- 1) nell'allegato I, punto 2, nella parte riguardante la pagina 4 della patente di guida, e nell'allegato I bis, punto 2, nella parte riguardante la pagina 2 della patente, nella lettera a), numero 12, la dicitura del codice comunitario 10.02 è sostituita dalla seguente:

considerando quanto segue:

- (1) Occorre adeguare l'elenco di codici di cui all'allegato I e all'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.

«10.02. Veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1);»

- (2) È opportuno modificare, alla luce del progresso scientifico e tecnico nel settore, il codice comunitario 78, che limita il diritto di guidare veicoli appartenenti a una determinata categoria di patente ai soli veicoli con cambio automatico.

- 2) nell'allegato I, punto 2, nella parte riguardante la pagina 4 della patente di guida, e nell'allegato I bis, punto 2, nella parte riguardante la pagina 2 della patente, nella lettera a), numero 12, la dicitura del codice comunitario 78 è sostituita dalla seguente:

- (3) I requisiti minimi prescritti per i veicoli per l'esame di guida di cui all'allegato II della direttiva 91/439/CEE devono essere resi conformi alla modifica della definizione del codice comunitario 78.

«78. Limitata a veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1);»

- (4) È opportuno rivedere i requisiti minimi prescritti per le prove teoriche e pratiche di cui all'allegato II della direttiva 91/439/CEE per adeguare i requisiti delle prove alle esigenze del traffico quotidiano in relazione all'uso di gallerie, al fine di migliorare il livello di sicurezza stradale di questo particolare elemento dell'infrastruttura stradale.

- 3) l'allegato II è modificato come segue:

- a) nel punto 2.1.3 è aggiunto il seguente trattino:

«— guida sicura nelle gallerie stradali.»;

- (5) I termini di cui ai punti 5.2 e 6.2.5 dell'allegato II della direttiva 91/439/CEE sono risultati inadeguati ai fini di una soddisfacente attuazione delle misure necessarie. È opportuno introdurre un termine supplementare.

- b) nel punto 5.1 il secondo e il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti:

«Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo privo di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A e A1), tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in base a tale prova. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1).

- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/439/CEE.

- (7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la patente,

Per «veicolo dotato di cambio automatico» si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione (o la leva manuale, per le categorie A o A1).»

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344).

c) nel punto 5.2 l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data specificata nell'articolo 3 della direttiva 2008/65/CE della Commissione (\*), possono continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati fino al 30 settembre 2013.

(\*) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 36.»

d) nel punto 6.2.5, nel secondo capoverso, l'espressione «entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva» è sostituita da «entro il 30 settembre 2008»;

e) nei punti 6.3.8, 7.4.8 e 8.3.8 il termine «gallerie» è aggiunto all'elenco di elementi e caratteristiche stradali speciali contemplati.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2008. Essi

ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

---

# RETTIFICHE

---

Rettifica della decisione 2008/269/CE della Commissione, del 19 marzo 2008, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire i dipartimenti di Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord, Francia, nell'elenco di regioni indenni dalla malattia di Aujeszky

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85 del 27 marzo 2008)

La pubblicazione della decisione 2008/269/CE è da considerare nulla e non avvenuta.

---

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(GU-2008-GUE-066) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

|                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br>(di cui spese di spedizione € 257,04)<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)                                                                      | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo A1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:<br>(di cui spese di spedizione € 132,57)<br>(di cui spese di spedizione € 66,28)                                 | - annuale € <b>309,00</b><br>- semestrale € <b>167,00</b> |
| <b>Tipo B</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giuristi davanti alla Corte Costituzionale:<br>(di cui spese di spedizione € 19,29)<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)                                            | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della C.E.:<br>(di cui spese di spedizione € 41,27)<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)                                                                               | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br>(di cui spese di spedizione € 15,31)<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)                                                                           | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br>(di cui spese di spedizione € 50,02)<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)                            | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 383,93)<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)                        | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |
| <b>Tipo F1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 264,45)<br>(di cui spese di spedizione € 132,22) | - annuale € <b>682,00</b><br>- semestrale € <b>357,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione       | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico             | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 8 0 8 2 8 \*

€ 7,00